

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* Regolamento (CE) n. 1595/97 del Consiglio, del 24 luglio 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3066/95, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che abroga il regolamento (CEE) n. 1988/93 ..... 1
- \* Regolamento (CE) n. 1596/97 della Commissione, del 30 luglio 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra ..... 55
- \* Regolamento (CE) n. 1597/97 della Commissione, del 30 luglio 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca ..... 58
- \* Regolamento (CE) n. 1598/97 della Commissione, del 30 luglio 1997, recante modifica del regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ..... 62
- \* Regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca ..... 63
- \* Regolamento (CE) n. 1600/97 della Commissione, del 7 agosto 1997, recante decima modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi ..... 67

Prezzo: 25 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1601/97 della Commissione, del 7 agosto 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	69
Regolamento (CE) n. 1602/97 della Commissione, del 7 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	71
Regolamento (CE) n. 1603/97 della Commissione, del 7 agosto 1997, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	73
Regolamento (CE) n. 1604/97 della Commissione, del 7 agosto 1997, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli originari della Cina .....	76

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

97/530/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1997, relativa a modifiche all'accordo OCSE sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno.....** 77

97/531/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1997, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga provvisoria del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 2 ottobre 1996 al 1° novembre 1996 .....** 80

**Accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga provvisoria del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 2 ottobre al 1° novembre 1996 .....** 81

97/532/CE, Euratom:

- \* **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1997, che nomina un membro del Comitato economico e sociale .....** 83

**Commissione**

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

97/533/CE:

- \* **Decisione n. 164, del 27 novembre 1996, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 101 e E 102) (¹).....** 85

97/534/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 30 luglio 1997, sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (¹) .....** 95

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

**Rettifiche**

- \* Rettifica della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) (GU n. L 220 del 30. 8. 1993) .....



## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1595/97 DEL CONSIGLIO**  
del 24 luglio 1997

**che modifica il regolamento (CE) n. 3066/95, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che abroga il regolamento (CEE) n. 1988/93**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le misure previste dal regolamento (CE) n. 3066/95<sup>(1)</sup> in vista di un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round sono state prorogate sino al 31 dicembre 1996 a norma del regolamento (CE) n. 1194/96<sup>(2)</sup> e successivamente sino al 31 dicembre 1997 a norma del regolamento (CE) n. 2490/96<sup>(3)</sup>;

considerando che, in base alle direttive adottate dal Consiglio il 6 marzo 1995, la Commissione ed i paesi associati interessati hanno portato a termine i negoziati in vista della conclusione di protocolli addizionali agli accordi europei;

considerando che, date le scadenze troppo ravvicinate, i protocolli addizionali agli accordi europei non potranno entrare in vigore il 1° luglio 1997; che pertanto le modificazioni di talune concessioni previste dai suddetti protocolli nel settore agricolo per il periodo che inizia il 1° luglio 1997 non potranno essere poste in applicazione nel quadro dell'entrata in vigore dei suddetti protocolli;

considerando che tuttavia la messa in atto delle suddette modificazioni costituisce un elemento essenziale del risultato dei negoziati in vista della conclusione di protocolli addizionali agli accordi europei; che occorre peraltro

garantire una transizione armoniosa tra i regimi preferenziali agricoli autonomi e transitori previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95, applicabili sino al 31 dicembre 1997, e i nuovi regimi preferenziali agricoli che saranno definiti nel quadro dei protocolli addizionali agli accordi europei;

considerando che è pertanto opportuno adeguare le misure previste dal regolamento (CE) n. 3066/95, modificando il medesimo in modo da consentire l'applicazione anticipata, a decorrere dal 1° luglio 1997, dei risultati dei negoziati in vista della conclusione dei protocolli addizionali agli accordi europei per quanto concerne il settore agricolo;

considerando che per consentire, a fini di semplificazione, l'attuazione pluriennale delle concessioni di cui al presente regolamento, occorre sopprimere la limitazione al 31 dicembre 1997 del periodo d'applicazione dello stesso; che occorre inoltre prevedere talune disposizioni, compresa l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1988/93<sup>(4)</sup>, che consentano una transizione armoniosa dal regime autonomo instaurato dal presente regolamento verso il regime convenzionale previsto dai protocolli addizionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 3066/95 è modificato come segue:

- 1) Agli articoli da 2 a 7, nei paragrafi 2, la parola «interinale» è soppressa.

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU n. L 161 del 26. 6. 1996, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 4.

2) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 9*

I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1798/94 (\*).

(\*) GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/96 (GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag 1).»

3) Dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti articoli:

*«Articolo 10 bis*

Le quantità che, a seconda del caso, sono state importate o attribuite in vista della loro importazione a titolo dell'anno 1997 nel quadro delle concessioni previste dal presente regolamento prima della sua modificazione con il regolamento (CE) n. 1595/97 (\*\*) nonché dal regolamento (CE) n. 1798/94 sono interamente inglobate nelle quantità previste, per il 1997, negli allegati del presente regolamento, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1595/97.

*Articolo 10 ter*

Gli adeguamenti tecnici del presente regolamento, ivi inclusa la pubblicazione di una sua versione consolidata, resisi necessari a seguito di modificazioni della nomenclatura combinata o dei codici Taric e dopo l'entrata in vigore di tutti i protocolli addizionali di adeguamento degli accordi europei di cui all'articolo 1 e di altri accordi relativi ai prodotti che figurano nel capitolo 22 della nomenclatura combinata, sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 8.

*Articolo 10 quater*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei protocolli addizionali di adeguamento degli accordi

europei di cui all'articolo 1, le concessioni previste da ciascuno di detti protocolli sostituiscono quelle previste negli allegati del presente regolamento, ad eccezione delle concessioni relative ai prodotti che figurano nel capitolo 22 della nomenclatura combinata.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1798/94 rimangono applicabili per tutti i contingenti previsti dallo stesso e recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 nonché per i contingenti analoghi previsti dai protocolli addizionali di adeguamento degli accordi europei di cui all'articolo 1.

(\*\*) GU n. L 216 del 8. 8. 1997, pag. 1.»

4) All'articolo 11, è soppresso il secondo comma.

5) Gli allegati dall'I al VI sono sostituiti dagli allegati dall'I al VI che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 1988/93 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997, ad eccezione delle disposizioni concernenti le concessioni relative ai prodotti che figurano nel capitolo 22 della nomenclatura combinata che sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1997.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. FISCHBACH

## ALLEGATO

## ALLEGATO I

## Elenco delle concessioni di cui all'articolo 2

Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Ungheria, vigono le concessioni in appresso indicate.

(NPF = Dazio della nazione più favorita)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0101 19 10	Cavalli vivi destinati alla macellazione	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0101 19 90	Altri	67					
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina: di peso inferiore o uguale a 80 kg	20	178 000 capi	178 000 capi	178 000 capi	178 000 capi	(3)
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg		153 000 capi	153 000 capi	153 000 capi	153 000 capi	(3)
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	7 000 capi	7 000 capi	7 000 capi	(4)
09.4575	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 10 0104 20 90  0204	Animali vivi delle specie ovina o caprina  Carni di animali delle specie ovina o caprina	esenzione	13 810	13 915	14 020	14 125	(5)
09.5302	0105 99 50	Faraone	369 ECU/t	200	200	200	200	
09.4707	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	10 010	10 465	10 920	11 375	
09.4708	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59	Carni di animali della specie suina domestica	20	33 990	35 535	37 080	38 625	(6)  (6)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni di animali della specie suina, non domestici, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0206 29 99	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0206 80 91 0206 90 91	Frattaglie commestibili di animali delle specie equina, asinina o mulesca	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4709	0207 11 30 0207 11 90 0207 12  0207 13 50 0207 14 50  0207 13 60 0207 14 60	Carcasse di galli e galline   Petti di galli e galline   Cosce di galli e galline	20	23 650	24 725	25 800	26 875	
09.4712	0207 13 10 0207 14 10	Pezzi disossati di galli e galline	20	9 240	9 660	10 080	10 500	
09.5559	0207 14 91 0207 27 91 0207 36 89	Fegati di volatili, diversi dai fegati grassi di oche o di anatre	esenzione	220	230	240	250	
09.5305	0207 14 99	Frattaglie di volatili diverse dai fegati, congelate	204 ECU/t	300	300	300	300	
09.4714	0207 26 10 0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini e tacchine	20	5 280	5 520	5 760	6 000	
09.4713	0207 26 50 0207 27 50	Petti di tacchini e tacchine	20	2 310	2 415	2 520	2 625	
09.4701	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19	Anatre	20	10 450	10 925	11 400	11 875	
09.5303	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19	Anatre	406 ECU/t 494 ECU/t 549 ECU/t 494 ECU/t 549 ECU/t	3 300	3 300	3 300	3 300	
09.4702	ex 0207 35 15 ex 0207 36 15  ex 0207 35 53 ex 0207 36 53  ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	Pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati   Petti e loro pezzi di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati   Cosce e loro pezzi di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	20	1 430	1 495	1 560	1 625	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche						
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)							
09.5304	ex 0207 35 15 ex 0207 36 15	Pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati	946 ECU/t 946 ECU/t	600	600	600	600							
	ex 0207 35 53 ex 0207 36 53	Petti e loro pezzi di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	546 ECU/t 546 ECU/t											
	ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	Cosce e loro pezzi di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	513 ECU/t 513 ECU/t											
09.5301	0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61	Oche	20	23 760	24 840	25 920	27 000							
	ex 0207 35 31 ex 0207 36 31	Ali intere, anche senza punta, di oche, fresche, refrigerate o congelate												
	ex 0207 35 41 ex 0207 36 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di oche, freschi, refrigerati o congelati												
	ex 0207 35 71 ex 0207 36 71	Parti dette "paletot di oca" fresche, refrigerate o congelate												
	0207 34 0207 36 81 0207 36 85	Fegati grassi di oche o di anatre							esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0208 10 11 0208 10 19	Altre carni e frattaglie commestibili di conigli domestici							70 70	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0208 10 90	Carni diverse da quelle di conigli domestici							esenzione					
	0208 20 00	Cosce di rane							esenzione					
	0208 90 10	Carni di piccioni domestici							50					
	0208 90 20 0208 90 40	Carni di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri							esenzione esenzione					
09.5306	0209 00 19 0209 00 30 0209 00 90	Lardo senza parti magre, secco o affumicato, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi	234 ECU/t 127 ECU/t 454 ECU/t	1 000	1 000	1 000	1 000							
09.4704	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia	20	1 760	1 840	1 920	2 000							
09.5501	ex 0210 90 29 ex 0210 90 80	altre, di volatili, secche o affumicate	20	1 760	1 840	1 920	2 000							

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.4731	0402 10		esenzione	330	345	360	375	
09.4732	0406 90 29	Kashkaval	1 910 ECU/t	200	200	200	200	
09.4733	0406	Formaggi e latticini	20	2 200	2 300	2 400	2 500	
09.4716	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di volatili, in guscio	20	2 310	2 415	2 520	2 625	
09.4717	0408 91 80	Uova di volatili, essiccate	20	550	575	600	625	
09.5561	0409 00 00	Miele naturale	93	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0409 00 00	Miele naturale	17 % ad val.	450	450	450	450	
	0602 40 90	Rosai innestati	46	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0602 90 30	Alberi e arbusti, esclusi quelli da frutto o da bosco; altre piante vive, talee e radici, escluse la iucca e le cactacee non piantate in vasi, contenitori, scatole e simili	92					
	0602 90 45		92					
	0602 90 49		92					
	0602 90 59		92					
	ex 0602 90 70		92					
	ex 0602 90 99		92					
	0602 90 91		92					
ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Iucca e cactacee non piantate in vasi, contenitori, scatole e simili	62 62						
09.5271	0602 90 41		esenzione	220	230	240	250	
	0603 90 00	Fiori recisi	35	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	ex 0604 10 90 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41 0604 91 49 0604 91 90 0604 99 10	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:						
		freschi	70	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
			70					
			70					
			70					
			70					
		semplicemente essiccati	esenzione esenzione					
09.5503	0702 00 40	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° ottobre al 31 ottobre	20	220	230	240	250	(*)
09.5105	0703 10	Cipolle e scalogni	esenzione	58 500	58 500	58 500	58 500	
09.5505	0703 20 00	Agli	esenzione	1 870	1 955	2 040	2 125	
09.5557	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	20	1 870	1 955	2 040	2 125	
	ex 0704 90 90	Cavoli di Cina, dal 1° luglio al 31 luglio						

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.5507	0706 90 90	Altre radici commestibili	20	990	1 035	1 080	1 125	
	0706 90 30	Barbaforte	47	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5127	0707 00 10 0707 00 15 0707 00 20 0707 00 35 0707 00 40	Cetrioli	20	220	230	240	250	(8)
	0707 00 25 0707 00 30	Cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	80	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(8)
09.5509	ex 0709 20 00 ex 0709 20 00	Asparagi dal 1° ottobre al 31 gennaio Asparagi dal 16 aprile al 15 giugno	75 20	illimitata 330	illimitata 345	illimitata 360	illimitata 375	
09.5133	0709 51 10	Funghi, coltivati	20	3 850	4 025	4 200	4 375	
09.5553	0709 51 30 0709 51 50 0709 51 90	Funghi, esclusi coltivati	esenzione	220	230	240	250	
	0709 51 30	Funghi galletti	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5137	0709 52 00	Tartufi	esenzione	220	230	240	250	
09.5139	0709 60 10	Peperoni	esenzione	16 830	17 595	18 360	19 125	
09.5141	0710 21 00	Piselli, congelati	20	14 410	15 065	15 720	16 375	
09.5143	0710 22 00	Fagioli, congelati	20	5 940	6 210	6 480	6 750	
09.5145	0710 29 00	Altri legumi, congelati	20	2 310	2 415	2 520	2 625	
09.5563	0710 80 51	Peperoni, congelati	esenzione	2 970	3 105	3 420	3 375	
	0710 80 59	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5149	0710 80 85 0710 80 95	Asparagi e altri ortaggi o legumi, congelati	20	18 590	19 435	20 280	21 125	
09.5151	0710 90 00	Miscele di ortaggi o di legumi, congelati	20	4 180	4 370	4 560	4 750	
	0711 40 00	Cetrioli e cetriolini	80	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0711 90 10	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0712 20 00	Cipolle	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	ex 0712 90 90	Barbaforte	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	ex 0713 10 10	Piselli, secchi, destinati alla semina	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0713 10 90	Legumi da granella secchi						
	ex 0713 20 00	Ceci, destinati alla semina						
	0713 33 10	Fagioli comuni, destinati alla semina						
	0713 33 90	Fagioli, non destinati alla semina						
	ex 0713 50 00	Fave destinate alla semina						
09.5511	0806 10 30	Uve da tavola, dal 15 luglio al 20 luglio	20	660	690	720	750	(8)
	0806 10 40	Uve da tavola, dal 21 luglio al 30 ottobre						
09.5571	0807 11 00 0807 19 00	Meloni, compresi i cocomeri, freschi	esenzione	8 690	9 085	9 480	9 875	
09.5157	0808 10 10	Mele da sidro	20	27 720	28 980	30 240	31 500	
09.5159	da 0808 10 51 a 0808 10 98	Mele, diverse dalle mele da sidro	20	6 710	7 015	7 320	7 625	(8)
09.5513	0808 20	Pere e cotogne	20	1 320	1 380	1 440	1 500	(8)
09.5161	0809 10	Albicocche	20	4 620	4 830	5 040	5 250	(8)
	0809 20 21 0809 20 31 0809 20 41 0809 20 11 0809 20 71 0809 20 51 0809 20 61	Ciliege acide	73	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(8)
09.5515	0809 20 29 0809 20 39 0809 20 49	Ciliege, diverse da quelle acide, dal 1° maggio al 15 luglio	20	440	460	480	500	(8)
09.5163	0809 40 10 0809 40 20 0809 40 30 0809 40 40	Prugne	20	7 480	7 820	8 160	8 500	(8)
	0809 40 90	Prugne	47	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0810 20 10	Lamponi	41	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(7)
	0810 30 10	Ribes nero, fresco	41					
	0810 30 30	Ribes rosso, fresco	41					
	0810 30 90	Altre bacche	24					
	0811 10 90	Fragole	36	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(7)
ex	0811 20 19	Lamponi, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %	34					
	0811 20 31	Lamponi	39					
	0811 20 39	Ribes nero	28					
	0811 20 51	Ribes rosso	33					
09.5573	0812 90	Altre frutta, anche a guscio, temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	esenzione	880	920	960	1 000	
09.5169	0813	Frutta seche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806	esenzione	1 870	1 955	2 040	2 125	
09.5575	0904 20 10 0904 20 39	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati	esenzione	880	920	960	1 000	
	0904 20 90	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere Pimenta, tritati o polverizzati	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4718	1001 10 00 1001 90 99	Frumento duro Frumento tenero	20	256 960	268 640	280 320	292 000	
09.4761	1002 00 00	Segala	123 ECU/t	3 600	3 600	3 600	3 600	(8)
09.4762	ex 1003 00 90	Orzo, per la produzione di malto	esenzione	1 100	1 150	1 200	1 250	
	ex 1005 10	Granturco destinato alla semina (ibrido)	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4763	1005 90 00	Granturco, altro	110 ECU/t	2 000	2 000	2 000	2 000	(8)
09.4720	1008 20 00	Miglio	65 ECU/t	9 500	9 500	9 500	9 500	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.5297	1109 00 00	Glutine di frumento	20	330	345	360	375	
	1209 21 00	Semi di erba medica	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	1209 23 11	Semi di festuca						
	1209 23 15							
	1209 23 80							
	1209 24 00	Semi di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky						
	1209 25	Semi di loglio						
	1209 26 00	Semi di fleolo						
	1209 29	Altri semi						
	1209 91	Semi di ortaggi						
09.4727	1501 00 19	Strutto, altri grassi di maiale, altri	164 ECU/t	2 400	2 400	2 400	2 400	
09.5172	1512 11 10	Olio di girasole	esenzione	6 600	6 900	7 200	7 500	
09.5173	1512 11 91			2 530	2 645	2 760	2 875	
09.5174	1512 19 10			1 100	1 150	1 200	1 250	
09.4705	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare	20	7 700	8 050	8 400	8 750	
09.4722	1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare	1 759 ECU/t	500	500	500	500	
	1602 20 11	Fegato di oca o di anatra	69	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	1602 20 19		69					
	ex 1602 90 31	Selvaggina	47					
	ex 1602 90 31	Coniglio	82					
09.4734	1602 31	Altre preparazioni, di tacchino	20	1 210	1 265	1 320	1 375	
09.4735	1602 39	Altre preparazioni, altre	20	1 980	2 070	2 160	2 250	
09.4706	1602 49 15 1602 49 19 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 30 1602 49 50	Altre preparazioni, conserve di carni della specie suina domestica	20	770	805	840	875	
09.5298	1702 30 1702 40	Glucosio e sciroppo di glucosio	esenzione	770	805	840	875	
09.5547	1703 90 00	Melassi, altri	esenzione	1 210	1 265	1 320	1 375	
09.5175	2001 10 00	Cetrioli, conservati	20	23 650	24 725	25 800	26 875	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	2001 90 20 2005 90 10	Frutta del genere "Capsicum" o del genere Pimenta, diverse dai peperoni	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5272	2001 90 70	Peperoni, conservati	esenzione	330	345	360	375	
09.5273	2001 90 50 2001 90 60 2001 90 65 2001 90 75 2001 90 85	Legumi, preparati	20	660	690	720	750	
09.5585	2001 90 91 2001 90 96	Frutta tropicali altri	20	220	230	240	250	
09.5177	2002 90 31 2002 90 39	Pomodori, conservati	20	7 500	7 500	7 500	7 500	
09.5179	2002 90 91 2002 90 99	Pomodori, conservati	20	2 100	2 100	2 100	2 100	
09.5587	2004 90 30 2004 90 50	Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'acido o acido acetico	20	220	230	240	250	
09.5181	2005 90 75	Crauti	20	3 190	3 335	3 480	3 625	
09.5521	2005 40 00 2005 59 00		esenzione	990	1 035	1 080	1 125	
09.5187	ex 2005 90 70 ex 2005 90 80	Miscugli di peperoni	20	1 760	1 840	1 920	2 000	
	2007 99 10 2007 99 31	Puree e paste di prugne Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	86 83	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(*)
09.5189	ex 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35	Confettura di ciliege acide Confettura di fragole Confettura di lamponi	20	3 850	4 025	4 200	4 375	(*)
	ex 2007 99 39  ex 2007 99 93 ex 2007 99 98	Preparazioni di frutta con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %. Frutta dei codici 0801, 0803, 0804 (ad esclusione dei fichi e degli ananas), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 di prodotti tropicali Altre; frutta dei codici n. 0801, 0803, 0804 (ad esclusione dei fichi e degli ananas), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90	27	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(*)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	2008 60 61	Ciliege acide, con aggiunta di zuccheri	70	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5549	ex 2008 60	Ciliege, senza aggiunta di alcool	20	990	1 035	1 080	1 125	
09.5197	ex 2008 99 45	Prugne	20	2 310	2 415	2 520	2 625	
09.5199	ex 2008 99 49	Mele/uva spina		1 760	1 840	1 920	2 000	
09.5201	ex 2008 99 99	Uva spina		6 050	6 325	6 600	6 875	
09.5203	2009 70 19	Succhi di mela, altri	20	8 250	8 625	9 000	9 375	
	2009 70 30 2009 70 93 2009 70 99	Succhi di mela	48	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5205	2009 80	Succhi di frutta	20	1 870	1 955	2 040	2 125	(5)
09.5299	2303 10 11		20	990	1 035	1 080	1 125	
09.4723	2309 10	Alimenti per cani o gatti, condizionali per la vendita al minuto	20	12 430	12 995	13 560	14 125	
09.5207	2401 10 2401 20	Tabacchi non scostolati Tabacchi scostolati	20	3 850	4 025	4 200	4 375	

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Nel caso in cui sia previsto un dazio minimo nella TDC, è applicabile un dazio minimo pari al dazio minimo previsto nella TDC moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità di animali vivi della specie bovina domestica rischino di superare, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può adottare le misure di gestione atte a tutelare il proprio mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

(5) La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e ove del caso, del fabbisogno del proprio mercato e dell'esigenza di mantenere sullo stesso una situazione di equilibrio.

(6) Esclusi i filetti presentati da soli.

(7) Soggetto al regime dei prezzi minimi all'importazione definito nell'allegato al presente allegato.

(8) La riduzione riguarda esclusivamente la parte ad valorem del dazio.

(9) L'Unione europea si impegna ad aprire questo contingente tariffario all'aliquota del dazio preferenziale indicata se il dazio NPF applicabile supera l'aliquota del dazio preferenziale indicata.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantità 1997 (hl)	Quantità 1998 (hl)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)
	ex 2204 21	Vini di qualità, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	186 930	201 930	40
	ex 2204 29	Altri vini sfusi	113 460	113 460	40

*Allegato all'allegato I***Accordo sui prezzi minimi all'importazione di taluni frutti rossi destinati alle industrie trasformatrici**

1. Per i prodotti indicati qui in appresso originari dell'Ungheria e destinati alle industrie trasformatrici sono fissati i seguenti prezzi minimi all'importazione:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (in ecu/100 kg di peso netto)
ex 0810 20 10	Fragole fresche destinate alla trasformazione	63,1
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis) fresco destinato alla trasformazione	38,5
ex 0810 30 30	Ribes rosso fresco destinato alla trasformazione	23,3
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	75,0
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	57,6
ex 0811 20 19	Lamponi congelati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: frutti interi	99,5
ex 0811 20 19	Lamponi congelati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: altri	79,6
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	99,5
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	79,6
ex 0811 20 39	Ribes nero (cassis) congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza graspo	62,8
ex 0811 20 39	Ribes nero (cassis) congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	44,8
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza graspo	39,0
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	29,5

2. I prezzi minimi all'importazione, definiti all'articolo 1, saranno rispettati spedizione per spedizione. Se il valore indicato su una dichiarazione in dogana è inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene riscosso un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ed il valore indicato nella dichiarazione in dogana.
3. Se i prezzi all'importazione di un determinato prodotto incluso nel presente allegato subiscono un'evoluzione tale da lasciar supporre che potrebbero scendere nell'immediato futuro al di sotto del livello del prezzo minimo all'importazione, la Commissione ne informa le autorità dell'Ungheria affinché possano porre rimedio alla situazione.



Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni di animali della specie suina, non domestici, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5525	0205 00	Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca	esenzione	770	805	840	875	
	0206 80 91 0206 90 91	Frattaglie commestibili di animali delle specie equina, asinina o mulesca	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4810	0105 92 00 0105 93 00 0207 11 10 0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90	Galli e galline	20	3 850	4 025	4 200	4 375	
09.4811	0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 40 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 40 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99	Pezzi di galli e galline	20	5 390	5 635	5 880	6 125	
09.4812	0105 99 30 0207 24 10 0207 24 90 0207 25 10 0207 25 90 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 40 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80	Tacchini e tacchine	20	1 540	1 610	1 680	1 750	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.4801	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19  ex 0207 35 15 ex 0207 36 15  ex 0207 35 53 ex 0207 36 53  ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	Anatre  Pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati  Petti e loro pezzi di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati  Cosce e loro pezzi di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	20	1 650	1 725	1 800	1 875	
09.5301	0105 99 20 0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61  ex 0207 35 31 ex 0207 36 31  ex 0207 35 41 ex 0207 36 41  ex 0207 35 71 ex 0207 36 71  ex 0207 35 99 ex 0207 36 90	Oche  Ali intere, anche senza punta, di oche, fresche, refrigerate o congelate  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di oche, freschi, refrigerati o congelati  Parti dette "paletot di oca" fresche, refrigerate o congelate  Frattaglie di oca, diverse dai fegati, fresche, refrigerate o congelate	20	19 250	20 125	21 000	21 875	
	0207 34 0207 36 81 0207 36 85	Fegati grassi di oche o di anatre	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0208 10 11 0208 10 19  0208 10 90  0208 20 00  0208 90 10  0208 90 20 0208 90 40	Altre carni e frattaglie commestibili di conigli domestici  Carni diverse da quelle di conigli domestici  Cosce di rane  Carni di piccioni domestici  Carni di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	70  esenzione  esenzione  50  esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)(2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.4803	0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 0210 11 90 0210 12 11 0210 12 19 0210 12 90 0210 19 10 0210 19 20 0210 19 30 0210 19 40 0210 19 51 0210 19 59 0210 19 60 0210 19 70 0210 19 81 0210 19 89 0210 19 90	Carni di animali della specie suina domestica, salate o in salamoia	20	3 300	3 450	3 600	3 750	
09.4813	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Latte intero in polvere	20	5 500	5 750	6 000	6 250	
09.4814	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90	Burro	20	1 540	1 610	1 680	1 750	
09.4815	0406	Formaggi	20	3 080	3 220	3 360	3 500	
09.4816	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di volatili da cortile, in guscio	20	1 650	1 725	1 800	1 875	
09.4825	0408 91 80 0408 99 80	Uova di volatili, essiccate Altre uova intere, sgusciate	20	330	345	360	375	(*)
	0409 00 00	Miele naturale	93	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0602 40 90	Rosai innestati	46	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5589	0602 90 70 0407 00 19 0407 00 30	Piante d'appartamento	20	770	805	840	875	
	0603 90 00	Fiori recisi	35	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	ex 0604 10 90 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41  0604 91 49 0604 91 90  0604 99 10 0604 99 90	Fogliame, foglie, ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:  freschi  semplicemente essiccati  altri	70     esenzione  esenzione  82	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.5101	0701 10 11	Patate da semina	20	440	460	480	550	
09.5103	0701 90 90	Patate		4 400	4 600	4 800	5 000	
09.5107	0703 10 11	Cipolla da semina	esenzione	400	400	400	400	
09.5109	0703 10 19	Cipolle		148 500	148 500	148 500	148 500	
09.5111	0703 10 90	Scalogni		288,75	302,5	316,25	330	
09.5113	0703 20 00	Agli	esenzione	770	805	840	875	
09.5115	0703 90 00	Porri		220	230	240	250	
09.5117	0704 10 05 0704 10 10 0704 10 80 0704 20 00 0704 90 10 0704 90 90	Cavolfiori e cavoli broccoli Cavoletti di Bruxelles Cavoli bianchi e cavoli rossi Altri	20	1 650	1 725	1 800	1 875	
09.5119	0705 11 05 0705 11 10 0705 11 80 0705 19 00 0705 21 00	Lattughe a cappuccio Altre Witloof	20	165	172,5	180	187,5	
09.5275	ex 0706 10 00 0706 90 05 0706 90 11 0706 90 17 0706 90 90	Carote, fresche o refrigerate Sedani rapa, freschi o refrigerati Radici commestibili, altre	20 20 20	3 630	3 795	3 960	4 125	
	0706 90 30	Barbaforte	47	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5127	0707 00 10 0707 00 15 0707 00 20 0707 00 35 0707 00 40	Cetrioli	20	1 870	1 955	2 040	2 125	(*)
	0707 00 25 0707 00 30	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	80	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(*)
09.5129	0708 10 20 0708 10 95 0708 20 20 0708 20 90 0708 20 95 0708 90 00	Piselli, freschi Fagioli, freschi Altri legumi	esenzione	550	575	600	625	
09.5131	0708 20 90	Fagioli		550	575	600	625	
	ex 0709 20 00	Asparagi, dal 1° ottobre al 31 gennaio	75	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.5527	0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-ropa	esenzione	110	115	120	125	
	0709 51 30	Funghi galletti	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5135	0709 51 50	Funghi porcini	20	660	690	720	750	
09.5591	0709 51 90	Altri funghi	esenzione	880	920	960	1 000	
09.5139	0709 60 10	Peperoni	esenzione	220	230	240	250	
09.5276	0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00 0710 30 00	Piselli, congelati Fagioli, congelati Altri, congelati Spinaci, congelati	20	22 440	23 460	24 480	25 500	
09.5563	0710 80 51	Peperoni, congelati	esenzione	1 760	1 840	1 920	2 000	
	0710 80 59	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5277	0710 80 70 0710 80 95	Pomodori, congelati Altri ortaggi o legumi, congelati	esenzione	220	230	240	250	
09.5278	0710 80 85 0710 80 95 0710 90 00	Asparagi, congelati Altri ortaggi o legumi, congelati Miscele di ortaggi o legumi, congelati	20 20	43 010	44 965	46 920	48 875	
	0711 40 00 0711 90 10	Cetrioli e cetriolini Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" esclusi i peperoni	80 50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5153	0712 90 05	Patate tagliate a fette, congelate	20	330	345	360	375	
	0712 20 00	Cipolle	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5155	0712 90 50	Carote	20	2 200	2 300	2 400	2 500	
	ex 0712 90 90	Barbaforte	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0713 10 10 ex 0713 20 00 ex 0713 31 00 ex 0713 32 00 0713 33 10 ex 0713 39 00	Piselli, secchi, destinati alla semina Ceci, destinati alla semina Fagioli, destinati alla semina Fagioli Adzuki, destinati alla semina Fagioli comuni, destinati alla semina Altri fagioli, destinati alla semina	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	



Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.5519	0811 10 90	Fragole, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	esenzione	10 340	10 810	11 280	11 750	(7)
	0811 20 ex 0811 90	Altre bacche congelate, escluse le ciliege e le ciliege acide						
	0811 10 90	Fragole	36	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(7)
	ex 0811 20 19	Lamponi, aventi tenore, in peso, di zucchero non superiore al 13 %	34					(7)
	0811 20 31	Lamponi	39					(7)
	0811 20 39	Ribes nero	28					(7)
	0811 20 51	Ribes rosso	33					(7)
09.5167	0811 20 59	More di rovo o di gelso	20	26 620	27 830	29 040	30 250	
	0811 20 90	Altri						
	0811 90 50	Mirtilli neri						
	0811 90 50	Mirtilli del genere "Vaccinium"						
	0811 90 75	Ciliege acide						
	0811 90 80	altre ciliege						
	0811 90 85	Frutti tropicali						
0811 90 95	Altri							
09.5573	0812 90	Altra frutta, anche a guscio, temporaneamente conservata	esenzione	1 100	1 150	1 200	1 250	
09.5169	0813 10 00	Albicocche, secche	esenzione	1 650	1 725	1 800	1 875	
	0813 20 00	Prugne, secche						
	0813 30 00	Mele, secche						
	0813 40 10	Pesche, secche						
	0813 40 30	Pere, secche						
	0813 40 70 0813 40 95	Altre						
	0813 50 12 0813 50 15	Miscugli non contenenti prugne						
	0813 50 19	Miscugli contenenti prugne						
	0813 50 31 0813 50 39	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio						
	0813 50 91	Altri miscugli non contenenti prugne e fichi						
	0813 50 99	Altri miscugli contenenti prugne e fichi						

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0904 20 90	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", tritati o polverizzati	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4819	1008 10 00	Grano saraceno	20	4 840	5 060	5 280	5 500	
09.4804	1108 13 00	Fecola di patate	20	8 250	8 625	9 000	9 375	
09.5599	da 1209 22 a 1209 29	Semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole e di erba medica	esenzione	1 650	1 725	1 800	1 875	
09.5579	1514 10 10	Oli greggi di ravizzone, di colza o di senape, non destinati all'alimentazione umana	esenzione	550	575	600	625	
09.4805	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, stagionati o da spalmare Altri	20	2 530	2 645	2 760	2 875	
09.4806	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Conserve di carni della specie suina	20	10 890	11 385	11 880	12 375	
	1602 20 11 1602 20 19	Fegato di oca o di anatra	69	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	ex 1602 90 31 ex 1602 90 31	Selvaggina Coniglio	47 82	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5547	1703 90 00	Melassi, diversi dai melassi di canna	esenzione	72 270	75 555	78 840	82 125	
09.5175	ex 2001 10 00	Cetrioli conservati	20	2 310	2 415	2 520	2 625	
	2001 90 20	Frutta del genere "Capsicum" o "Pimenta", diverse dai peperoni	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0711 90 40 0711 90 60 2003 10 20 2003 10 30	Funghi	8,4 % ad valorem	38 280	40 020	41 760	43 500	
09.5183	2005 40 00	Piselli	20	440	460	480	500	
09.5185	2005 59 00	Fagioli, in grani		1 650	1 725	1 800	1 875	
	2005 90 10	Frutta del genere "Capsicum"	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5189	ex 0207 99 31 2007 99 33 2007 99 35	Confettura di ciliege acide Confettura di fragole Confettura di lamponi	20	1 650	1 725	1 800	1 875	(*)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	ex 2007 99 39	Con tenore, in peso di zuccheri superiori al 30 %. Frutta dei codici NC 0801, 0803, 0804 (ad esclusione dei fichi e degli ananas), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90	27	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(*)
09.5193	2008 80 50 2008 80 70 2008 80 99	Fragole	20	4 730	4 945	5 160	5 375	
	ex 2008 99 99	Frutta dei codici NC 0803, 0804 (ad esclusione dei fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90	26	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5203	2009 70 19	Succhi di mela, altri	20	10 010	10 465	10 920	11 375	
	2009 70 30 2009 70 93 2009 70 99	Succhi di mela di massa volumica non superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C	48	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5285	2009 80	Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi	esenzione	440	460	480	500	

(1) Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci deve considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale viene determinato, nel quadro del presente allegato, in base ai codici NC. Qualora siano indicati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della designazione corrispondente.

(2) Qualora esista un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è pari al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente per questo prodotto è aperto per la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria, la Romania, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania. Qualora sia probabile che le importazioni comunitarie totali di animali vivi della specie bovina, indipendentemente dall'origine, superino i 500 000 capi in una data campagna di commercializzazione, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per tutelare il mercato comunitario, fatti salvi gli altri diritti conferiti dall'accordo.

(4) Il contingente per questo prodotto è aperto per la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria, la Romania, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania.

(5) Se del caso, la Comunità può tenere conto, nell'ambito della sua legislazione, del fabbisogno di forniture del mercato comunitario e della necessità di mantenerlo in equilibrio.

(6) Esclusi i filetti presentati separatamente.

(7) Fatto salvo il regime dei prezzi minimi all'importazione contenuto nell'allegato al presente allegato.

(8) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(9) In equivalente uovo essiccato: 1 kg di uovo liquido = 0,25 kg di uovo essiccato.

(10) Il coefficiente di conversione in carni fresche è 2,14, se il contenuto di carne è maggiore del 60 %.

*Allegato all'allegato II***Accordo sui prezzi minimi all'importazione di taluni frutti rossi destinati alle industrie trasformatrici**

1. Per i prodotti indicati qui in appresso originari della Polonia e destinati alle industrie trasformatrici sono fissati i seguenti prezzi minimi all'importazione:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (in ecu/100 kg di peso netto)
ex 0810 20 10	Fragole fresche destinate alla trasformazione	63,1
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis) fresco destinato alla trasformazione	38,5
ex 0810 30 30	Ribes rosso fresco destinato alla trasformazione	23,3
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: frutti interi	75,0
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: altri	57,6
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: frutti interi	75,0
ex 0811 10 19	Fragole congelate con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: altri	57,6
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	75,0
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti altri	57,6
ex 0811 20 19	Lamponi congelati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: frutti interi	99,5
ex 0811 20 19	Lamponi congelati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: altri	79,6
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	99,5
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	79,6
ex 0811 20 39	Ribes nero (cassis) congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza graspo	62,8
ex 0811 20 39	Ribes nero (cassis) congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	44,8
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza graspo	39,0
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	29,5

2. I prezzi minimi all'importazione, definiti all'articolo 1, saranno rispettati spedizione per spedizione. Se il valore indicato su una dichiarazione in dogana è inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene riscosso un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ed il valore indicato nella dichiarazione in dogana.
3. Se i prezzi all'importazione di un determinato prodotto incluso nel presente allegato subiscono un'evoluzione tale da lasciar supporre che potrebbero scendere nell'immediato futuro al di sotto del livello del prezzo minimo all'importazione, la Commissione ne informa le autorità della Polonia affinché possano porre rimedio alla situazione.



Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni di animali di specie suine non domestiche, fresche; refrigerate o congelate	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4622	0207 11 0207 12 0207 13 50 0207 13 60 0207 14 50 0207 14 60	Carcasse di polli, fresche, refrigerate o congelate Pezzi di volatili della specie Gallus domesticus	20	1 980	2 070	2 160	2 250	
09.4609	0207 13 10 0207 14 10	Pezzi disossati di volatili della specie Gallus domesticus	20	770	805	840	875	
09.4601	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19 ex 0207 35 15 ex 0207 36 15 ex 0207 35 53 ex 0207 36 53 ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	Anatre Pezzi di anatre, freschi, refrigerati o congelati Petti e pezzi di anatre, freschi, refrigerati o congelati Cosce e pezzi di anatre, freschi, refrigerati o congelati, non disossati	20	330	345	360	375	
09.5301	0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61 ex 0207 35 31 ex 0207 36 31 ex 0207 35 41 ex 0207 36 41 ex 0207 35 71 ex 0207 36 71	Oche Ali intere di oche, anche senza punta fresche, refrigerate o congelate Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di oche, freschi, refrigerati o congelati Parti dette "paltò" di oche, freschi, refrigerati o congelati	20	330	345	360	375	
09.4610	0207 25 0207 26 10 0207 26 50 0207 27 10 0207 27 50	Tacchini	20	550	575	600	625	
	0207 34 0207 36 81 0207 36 85	Fegati grassi di oche o di anatre	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0208 10 11 0208 10 19 0208 10 90 0208 20 00 0208 90 10 0208 90 20 0208 90 40	Altre carni e frattaglie commestibili di conigli domestici Carni diverse da quelle dei conigli domestici Cosce di rane Carni di piccioni domestici Carni di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	70 70 esenzione esenzione 50 esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4611	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Latte intero in polvere	20	1 320	1 380	1 440	1 500	
09.4612	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50	Burro	20	660	690	720	750	
09.4613	0406	Formaggi e latticini	20	1 540	1 610	1 680	1 750	
09.4614	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di volatili, in guscio	20	2 750	2 875	3 000	3 125	
09.4615	0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89	Tuorli di uova, essiccati Tuorli di uova, liquidi Tuorli di uova, congelati	20	220	230	240	250	(7)
09.4616	0408 91 80 0408 99 80	Uova di volatili, essiccate Uova di volatili, altre	20	1 100	1 150	1 200	1 250	(8)
09.5561	0409 00 00 0409 00 00	Miele naturale Miele naturale	17 % ad valorem 93	160 illimitata	160 illimitata	160 illimitata	160 illimitata	
09.5293	0602 40 90 0603 90 00 0602 90 91	Rosai, anche innestati Fiori recisi Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	46 35 esenzione	110	115	120	125	
09.5294	0603 10	Fiori recisi, freschi	20	110	115	120	125	
	ex 0604 10 90 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41 0604 91 49 0604 91 90	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: freschi	70 70 70 70 70 esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0707 00 25 0707 00 30	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	80	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(9)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.5295	0709 51	Funghi	esenzione	220	230	240	250	
	0711 40 00	Cetrioli e cetriolini	80	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0712 20 00 ex 0712 90 90	Cipolle Rafano	50 esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5569	0802 32 00	Noci senza guscio	esenzione	220	230	240	250	
09.5286	0808 10	Mele, fresche	esenzione	220	230	240	250	
	0809 20 21 0809 20 31 0809 20 41 0809 20 11 0809 20 71 0809 20 51 0809 20 61	Ciliege acide, fresche	73	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(9)
	0809 40 90	Prugnone	47	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5535	0810 20 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i> ) Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> e del <i>Vaccinium corymbosum</i> Altre	esenzione	220	230	240	250	(10)
	0810 20 10 0810 30 10 0810 30 30 0810 30 90	Lamponi Ribes nero, fresco Ribes rosso, fresco Altri	41 41 41 42	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(10) (10) (10)
	0811 10 90 ex 0811 20 19 0811 20 31 0811 20 39 0811 20 51 ex 0811 90 95	Fragole Lamponi con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 % Lamponi Ribes nero Ribes rosso Frutti della rosa canina	36 34 39 28 33 esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(10)
09.5287	ex 0811	Prodotti diversi da quelli delle voci 0811 10 90, 0811 20 19, 0811 20 31, 0811 20 39, 0811 20 51	20	220	230	240	250	
09.5288	0909 10 0909 20 00 0909 30 0909 40 90 0909 50 19 0909 50 90	Semi di anice o di badiana Semi di coriandolo Semi di cumino Semi di carvi, tritati o polverizzati Semi di finocchio, non tritati né polverizzati, altri Semi di finocchio, tritati o polverizzati	esenzione	220	230	240	250	
09.4617	ex 1003 00 90	Orzo, per la produzione di malto	20	14 960	15 640	16 320	17 000	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.4618	1101 00 00	Farine di frumento	20	14 850	15 525	16 200	16 875	
09.4619	1107 10 99	Malto, non torrefatto, diverso da quello di frumento	20	15 950	16 675	17 400	18 125	
09.5171	1210 10 00 1210 20 00	Coni di luppolo	esenzione	770	805	840	875	
09.5296	2001 10 00	Cetrioli, conservati	esenzione	110	115	120	125	
	2001 90 20	Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5601	2002 90	Pomodori, altri	esenzione	1 000	1 000	1 000	1 000	
	2007 99 10 2007 99 31	Puree e paste di prugne Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	86 83	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(9)
09.5539	2009 70	Succhi di mela	esenzione	220	230	240	250	(9)
	2009 70 30 2009 70 93 2009 70 99 2009 80 99	Succhi di mela Succhi di mela Succhi di mela Succhi di ribes nero	48 48 48 36	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5291	ex 0811 90 95	Frutta e noci, congelate, altre	33	2 750	2 875	3 000	3 125	
09.5292	0811 20 90	Bacche, congelate, altre (uvaspina)	33	440	460	480	500	
	0206 21 00 1602 50 31 1602 50 39 1602 50 80	Lingue di animali della specie bovina, congelate Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina, altre	50 65 65 65	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	

(1) Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci deve considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale viene determinato, nel quadro del presente allegato, in base ai codici NC. Qualora siano indicati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della designazione corrispondente.

(2) Qualora esista un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è pari al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente per questo prodotto è aperto per la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria, la Romania, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania. Qualora sia probabile che le importazioni comunitarie totali di animali vivi della specie bovina, indipendentemente dall'origine, superino i 500 000 capi in una data campagna di commercializzazione, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per tutelare il mercato comunitario, fatti salvi gli altri diritti conferiti dall'accordo.

(4) Il contingente per questo prodotto è aperto per la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria, la Romania, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania.

(5) Se del caso, la Comunità può tenere conto, nell'ambito della sua legislazione, del fabbisogno di forniture del mercato comunitario e della necessità di mantenerlo in equilibrio.

(6) Esclusi i filetti presentati separatamente.

(7) In equivalente tuorli liquidi: 1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di tuorli liquidi.

(8) In equivalente uova liquide: 1 kg di uova essiccate = 3,19 kg di uova liquide.

(9) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(10) Fatto salvo il regime dei prezzi minimi all'importazione contenuto nell'allegato al presente allegato.

*Allegato all'allegato III***Accordo sui prezzi minimi all'importazione di taluni frutti rossi destinati alle industrie trasformatrici**

1. Per i prodotti indicati qui in appresso originari della Repubblica slovacca e destinati alle industrie trasformatrici sono fissati i seguenti prezzi minimi all'importazione:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (in ecu/100 kg di peso netto)
ex 0810 20 10	Fragole fresche destinate alla trasformazione	63,1
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis) fresco destinato alla trasformazione	38,5
ex 0810 30 30	Ribes rosso fresco destinato alla trasformazione	23,3
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	75,0
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	57,6
ex 0811 20 19	Lamponi congelati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: frutti interi	99,5
ex 0811 20 19	Lamponi congelati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: altri	79,6
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	99,5
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	79,6
ex 0811 20 39	Ribes nero (cassis) congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza graspo	62,8
ex 0811 20 39	Ribes nero (cassis) congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	44,8
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza graspo	39,0
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	29,5

2. I prezzi minimi all'importazione, definiti all'articolo 1, saranno rispettati spedizione per spedizione. Se il valore indicato su una dichiarazione in dogana è inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene riscosso un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ed il valore indicato nella dichiarazione in dogana.
3. Se i prezzi all'importazione di un determinato prodotto incluso nel presente allegato subiscono un'evoluzione tale da lasciar supporre che potrebbero scendere nell'immediato futuro al di sotto del livello del prezzo minimo all'importazione, la Commissione ne informa le autorità della Repubblica slovacca affinché possano porre rimedio alla situazione.



Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni di animali di specie suine, non domestici, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4622	0207 11 0207 12  0207 13 50 0207 13 60 0207 14 50 0207 14 60	Carcasse di polli, fresche, refrigerate o congelate  Pezzi di volatili della specie Gallus domesticus	20	2 860	2 990	3 120	3 250	
09.4609	0207 13 10 0207 14 10	Pezzi disossati di volatili della specie Gallus domesticus	20	2 530	2 645	2 760	2 875	
09.4601	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19  ex 0207 35 15 ex 0207 36 15  ex 0207 35 53 ex 0207 36 53  ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	Anatre     Pezzi di anatre, freschi, refrigerati o congelati  Petti e pezzi di anatre, freschi, refrigerati o congelati, non disossati  Cosce e pezzi di anatre, freschi, refrigerati o congelati, non disossati	20	550	575	600	625	
09.5301	0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61  ex 0207 35 31 ex 0207 36 31  ex 0207 35 41 ex 0207 36 41  ex 0207 35 71 ex 0207 36 71	Oche          Ali intere di oche, anche senza punta, fresche, refrigerate o congelate  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di oche, freschi, refrigerati o congelati  Parti dette "paltò" di oche, fresche, refrigerate o congelate	20	1 430	1 495	1 560	1 625	
09.4610	0207 25 10 0207 25 90 0207 26 10 0207 26 50 0207 27 10 0207 27 50	Tacchini	20	440	460	480	500	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0207 34 0207 36 81 0207 36 85	Fegati grassi di oche o di anatre	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0208 10 11 0208 10 19 0208 10 90 0208 20 00 0208 90 10 0208 90 20 0208 90 40	Altre carni e frattaglie commestibili di conigli domestici Carni diverse da quelle di conigli domestici Cosce di rane Carni di piccioni domestici Carni di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	70 70 esenzione esenzione 50 esenzione esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4611	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Latte intero in polvere	20	2 530	2 645	2 760	2 875	
09.4612	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50	Burro	20	1 100	1 150	1 200	1 250	
09.4613	0406	Formaggi e latticini	20	1 760	1 840	1 920	2 000	
09.4614	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di volatili, in guscio	20	5 830	6 095	6 360	6 625	
09.4615	0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89	Tuorli di uova, essiccati Tuorli di uova, liquidi Tuorli di uova, congelati	20	330	345	360	375	(7)
09.4616	0408 91 80 0408 99 80	Uova di volatili, essiccate Uova di volatili, altre	20	2 420	2 530	2 640	2 750	(8)
09.5561	0409 00 00 0409 00 00	Miele naturale Miele naturale	17 % ad valorem 93	420 illimitata	420 illimitata	420 illimitata	420 illimitata	
09.5603	0602 40 90 0603 90 00 0602 90 41	Rosai, anche innestati Fiori recisi Alberi da bosco	46 35 esenzione	illimitata illimitata 220	illimitata illimitata 230	illimitata illimitata 240	illimitata illimitata 250	
09.5531	0602 90 91	Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	esenzione	220	230	240	250	
09.5645	0603 10	Fiori recisi, freschi	20	220	230	240	250	
	ex 0604 10 90 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41 0604 91 49 0604 91 90	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: freschi	70 70 70 70 70 esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0707 00 25 0707 00 30	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	80	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(9)
	0711 40 00	Cetrioli e cetriolini	80	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0712 20 00 ex 0712 90 90	Cipolle Rafano	50 esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5286	0808 10	Mele, fresche	esenzione	440	460	480	500	
	0809 20 21 0809 20 31 0809 20 41	Ciliege acide, fresche	73	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(9)
	0809 20 11 0809 20 71 0809 20 51 0809 20 61	Ciliege acide, fresche	73	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(9)
	0809 40 90	Prugne	47	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0810 20 10 0810 30 10 0810 30 30 0810 30 90	Lamponi Ribes nero, fresco Ribes rosso, fresco Altri	41 41 41 42	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(10)
09.5535	0810 20 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Lampone, more di rovo o di gelso e more-lamponi Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i> ) Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> e del <i>Vaccinium corymbosum</i> Altri	esenzione	330	345	360	375	(10)
09.5607	0810 90	Altre frutta fresche diverse dalle bacche	esenzione	550	575	600	625	
	0811 10 90 ex 0811 20 19 0811 20 31 0811 20 39 0811 20 51 ex 0811 90 95	Fragole Lamponi, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 % Lamponi Ribes nero Ribes rosso Frutti della rosa canina	36 34 39 28 33 esenzioni	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(10)
09.5287	ex 0811	Prodotti diversi da quelli delle voci 0811 10 90, 0811 20 19, 0811 20 31, 0811 20 39, 0811 20 51	20	440	460	480	500	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.5288	0909 10 0909 20 00 0909 30 0909 40 90 0909 50 19 0909 50 90	Semi di anice di badiana Semi di coriandolo Semi di cumino Semi di carvi, tritati o polverizzati Semi di finocchio, non tritati né polverizzati, altri Semi di finocchio, tritati o polverizzati	esenzione	330	345	360	375	
09.4617	ex 1003 00 90	Orzo, per la produzione di malto	20	30 140	31 510	32 880	34 250	
09.4618	1101 00 00	Farine di frumento	20	14 850	15 525	16 200	16 875	
09.4619	1107 10 99	Malto, non torrefatto, diverso da quello di frumento	20	39 820	41 630	43 440	45 250	
09.5171	1210 10 00 1210 20 00	Coni di luppolo	esenzione	6 160	6 440	6 720	7 000	
09.5579	1514 10 10	Oli di ravizzone, di colza o di senapa, diversi da quelli per l'alimentazione umana	esenzione	10 010	10 465	10 920	11 375	
09.5289	1512 11 10	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni Oli greggi, destinati ad usi tecnici o industriali	esenzione	770	805	840	875	
09.5537	2001 10 00	Cetrioli, conservati	esenzione	220	230	240	250	
	2001 90 20	Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5290	2002 90	Pomodori, altri	esenzione	100	100	100	100	
	2007 99 10 2007 99 31	Puree e paste di prugne Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	86 83	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(9)
09.5539	2009 70	Succhi di mela	esenzione	220	230	240	250	(9)
	2009 70 30 2009 70 93 2009 70 99 2009 80 99	Succhi di mela Succhi di mela Succhi di mela Succhi di ribes nero	48 48 48 36	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.5291	ex 0811 90 95	Frutta e noci, congelate, altre	33	3 080	3 220	3 360	3 500	
09.5292	0811 20 90	Bacche, congelate, altre (uvaspina)	33	1 210	1 265	1 320	1 375	
	0206 21 00	Lingue di animali della specie bovina, congelate	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	1602 50 31	Altre preparazioni e conserve di	65					
	1602 50 39	carni, di frattaglie o di sangue di	65					
	1602 50 80	animali della specie bovina, altre	65					

(1) Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci deve considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale viene determinato, nel quadro del presente allegato, in base ai codici NC. Qualora siano indicati codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della designazione corrispondente.

(2) Qualora esista un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è pari al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente per questo prodotto è aperto per la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria, la Romania, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania. Qualora sia probabile che le importazioni comunitarie totali di animali vivi della specie bovina, indipendentemente dall'origine, superino i 500 000 capi in una data campagna di commercializzazione, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per tutelare il mercato comunitario, fatti salvi gli altri diritti conferiti dall'accordo.

(4) Il contingente per questo prodotto è aperto per la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria, la Romania, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania.

(5) Se del caso, la Comunità può tenere conto, nell'ambito della sua legislazione, del fabbisogno di forniture del mercato comunitario e della necessità di mantenerlo in equilibrio.

(6) Esclusi i filetti presentati separatamente.

(7) In equivalente tuorli liquidi: 1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di tuorli liquidi.

(8) In equivalente uova liquide: 1 kg di uova essiccate = 3,19 kg di uova liquide.

(9) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(10) Fatto salvo il regime dei prezzi minimi all'importazione contenuto nell'allegato al presente allegato.

## Allegato all'allegato IV

## Accordo sui prezzi minimi all'importazione di taluni frutti rossi destinati alle industrie trasformatrici

1. Per i prodotti indicati qui in appresso originari della Repubblica ceca e destinati alle industrie trasformatrici sono fissati i seguenti prezzi minimi all'importazione:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (in ecu/100 kg di peso netto)
ex 0810 20 10	Fragole fresche destinate alla trasformazione	63,1
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis) fresco destinato alla trasformazione	38,5
ex 0810 30 30	Ribes rosso fresco destinato alla trasformazione	23,3
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	75,0
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	57,6
ex 0811 20 19	Lamponi congelati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: frutti interi	99,5
ex 0811 20 19	Lamponi congelati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: altri	79,6
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	99,5
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	79,6
ex 0811 20 39	Ribes nero (cassis) congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza graspo	62,8
ex 0811 20 39	Ribes nero (cassis) congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	44,8
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza graspo	39,0
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	29,5

2. I prezzi minimi all'importazione, definiti all'articolo 1, saranno rispettati spedizione per spedizione. Se il valore indicato su una dichiarazione in dogana è inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene riscosso un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ed il valore indicato nella dichiarazione in dogana.
3. Se i prezzi all'importazione di un determinato prodotto incluso nel presente allegato subiscono un'evoluzione tale da lasciar supporre che potrebbero scendere nell'immediato futuro al di sotto del livello del prezzo minimo all'importazione, la Commissione ne informa le autorità della Repubblica ceca affinché possano porre rimedio alla situazione.

## ALLEGATO V

## Elenco delle concessioni di cui all'articolo 6

Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Romania, vigono le concessioni in appresso indicate.

(NPF = Dazio della nazione più favorita)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0101 19 10	Cavalli vivi destinati alla macellazione	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0101 19 90	Altri	67					
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina: di peso inferiore o uguale a 80 kg	20	178 000 capi	178 000 capi	178 000 capi	178 000 capi	(3)
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg	20	153 000 capi	153 000 capi	153 000 capi	153 000 capi	(3)
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	7 000 capi	7 000 capi	7 000 capi	(4)
09.4575	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90	Animali vivi delle specie ovina o caprina	esenzione	1 740	2 160	2 330	2 500	(5) (6)
09.4576	0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina	esenzione	330	345	360	375	(5) (6)
09.4753	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	1 650	1 725	1 800	1 875	
09.4756	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59	Carni di animali della specie suina domestica	20	13 750	14 375	15 000	15 625	(7)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni di animali della specie suina non domestica	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5525	0205 00	Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca	esenzione	220	230	240	250	
	0206 10 99 0206 21 00 0206 29 99	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4757	0207 11 90 0207 12 90 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99	"Polli 65 %", freschi o refrigerati "Polli 65 %", congelati Pezzi di galli e galline	20	1 100	1 150	1 200	1 250	
09.5301	0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61 ex 0207 35 31 ex 0207 36 31 ex 0207 35 41 ex 0207 36 41 ex 0207 35 71 ex 0207 36 71 ex 0207 35 99 ex 0207 36 90	Oche Ali intere, anche senza punta, di oche, fresche, refrigerate o congelate Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di oche, freschi, refrigerati o congelati Parti dette "paletot di oca" fresche, refrigerate o congelate Frattaglie di oca diverse dai fegati, fresche, refrigerate o congelate	20	330	345	360	375	
	0207 34 0207 36 81 0207 36 85	Fegati grassi di oche o di anatre	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0208 10 11 0208 10 19	Altre carni e frattaglie commestibili di conigli domestici	70	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0208 10 90	Carni diverse da quelle di conigli domestici	esenzione					
	0208 20 00	Cosce di rane						
	0208 90 20 0208 90 40	Carni di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri						
09.4758	0406	Formaggi e latticini	20	1 784	1 859	1 800	1 875	
09.5561	0409 00 00	Miele naturale	17 % ad valorem	190	190	190	190	
	0409 00 00	Miele naturale	93	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0602 90 59	Altre piante da pien'aria, non perenni	92	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0603 90 00	Fiori recisi	35	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41 0604 91 49	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: freschi	70 70 70 70	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0604 99 10 0604 99 90	semplicemente essiccati altri	esenzione 82					
09.6101	0702 00	Pomodori	20	8 580	8 970	9 360	9 750	(9)
09.6103	0703 10 19	Cipolle	esenzione	170	170	170	170	
09.6105	0704 10 10 0704 90 10 0704 90 90	Cavoli Cavoli bianchi e cavoli rossi Altri	20	2 860	2 990	3 120	3 250	
09.6107	0707 00 10 0707 00 15 0707 00 20 0707 00 35 0707 00 40	Cetrioli	20	3 520	3 680	3 840	4 000	(9) (9) (9) (9) (9)
	0707 00 25 0707 00 30	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	80	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(9) (9)
09.5611	0707 00 25 0707 00 30	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	12 % ad valorem	330	330	330	330	(9) (9)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.6109	0708 20	Fagioli, freschi	esenzione	220	230	240	250	
09.6111	0709 60 10	Peperoni	esenzione	2 640	2 760	2 880	3 000	
	ex 0709 30 00	Melanzane, dal 1° gennaio al 31 marzo	56	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0709 60 99	"Pimenta"	50					
	ex 0709 90 90	Zucche e zucchine, dal 1° gennaio al 31 marzo	56					
	ex 0709 90 90	Altri, escluso il prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	56					
09.6113	0710 21 00	Piselli, congelati	20	220	230	240	250	
	0710 22 00	Fagioli, congelati						
	0710 29 00	Altri legumi, congelati						
09.4726	0711 90 40 2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaracus	8,4 % ad valorem	440	460	480	500	
	0712 20 00	Cipolle secche	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	ex 0712 30 00	Funghi, esclusi quelli coltivati	38					
	ex 0712 90 90	Barbaforte	esenzione					
		Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0713 10 90	Altri						
	0713 33 90	Fagioli comuni, non destinati alla semina						
	ex 0713 39 00	Altri, non destinati alla semina						
09.6117	0802 31 00 0802 32 00	Noci comuni con guscio Noci comuni sgusciate	esenzione	440	460	480	500	
	ex 0807 11 00	Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	59	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.6119	0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59 0808 10 92 0808 10 94 0808 10 98	Mele, escluse quelle da sidro	20	220	230	240	250	( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> )
09.6121	0809 10	Albicocche	20	2 200	2 300	2 400	2 500	( <sup>9</sup> )
	0809 20 11 0809 20 21 0809 20 31 0809 20 41 0809 20 51 0809 20 61 0809 20 71	Ciliege acide, fresche	73	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> )

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.6123	0809 40 10 0809 40 20 0809 40 30 0809 40 40	Prugne	20	3 740	3 910	4 080	4 250	( <sup>3</sup> ) ( <sup>3</sup> )
	0809 40 90	Prugne	47	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.6125	0810 10 10	Fragole	20	2 710	2 710	2 710	2 710	( <sup>3</sup> )
09.6127	0810 10 05 0810 10 80		20	485	485	485	485	( <sup>3</sup> ) ( <sup>3</sup> )
	0810 20 10	Lamponi	41	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	( <sup>3</sup> )
	0810 20 90	Altre bacche	42					
	0810 30 10	Ribes nero, fresco	41					( <sup>3</sup> )
	0810 30 30	Ribes rosso, fresco	41					( <sup>3</sup> )
	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del "Vaccinium myrtillus")	esenzione					
09.6151	0810 40 50	Frutti del "Vaccinium macrocarpon" e del "Vaccinium corymbosum"	esenzione	220	230	240	250	
09.5543	0810 40 90	Altre bacche	esenzione	220	230	240	250	
09.6152	0810 90	Altre bacche	esenzione	550	575	600	625	
	0811 10 90	Fragole, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	36	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	( <sup>3</sup> )
	0811 20 31	Lamponi	39					( <sup>3</sup> )
	0811 20 39	Ribes nero	28					( <sup>3</sup> )
	0811 20 59	More di rovo o di gelso	53					
	0811 20 90	Altre bacche	33					
	0811 90 50	Mirtilli neri	47					
	ex 0811 90 95	Mele cotogne	56					
	ex 0811 90 95	Frutta dei codici n. 0801, 0803, 0804 (ad esclusione dei fichi e degli ananas), 0805 40 80, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 90 30, 0810 90 40 e 0810 90 85	33					
	ex 0811 90 95	Cinorrodi	esenzione					
09.6129	0812 10 00	Ciliege	esenzione	220	230	240	250	
09.6153	0812 20 00	Fragole	esenzione	110	115	120	125	
09.6131	0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 70 0813 40 95	Albicocche secche Prugne, secche Mele, secche Altre frutta, secche	esenzione	1 100	1 150	1 200	1 250	
	0813 40 30	Pere, secche	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0904 20 90	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" tritati o polverizzati	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.4759	1001 90 99	Frumento	20	22 000	23 000	24 000	25 000	
	ex 1106 30 90	Farine, semolini e polveri di castagne	58	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	ex 1106 30 90	Altri non di castagne	esenzione					
09.6133	1209 25 90 1209 29 80 1209 91 90 1209 99 91 1209 99 99	Semi, frutti e spore	esenzione	550	575	600	625	
09.6135	1212 99 10	Radici di cicoria	esenzione	550	575	600	625	
	1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.6137	1512 11 91 1512 19 91	Oli di semi di girasole, greggi Oli di semi di girasole, altri	esenzione	4 180	4 370	4 560	4 750	
	1522 00 99	Degras: ..., altri	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4751	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, secchi Altri	20	990	1 035	1 080	1 125	
09.6139	1602 31 11 1602 39	Preparazioni di carne di tacchino	20	660	690	720	750	
	1602 20 11 1602 20 19	Fegato di oche o di anatre	69	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	1602 41 90 1602 42 90 1602 49 90	di animali della specie suina, esclusa quella domestica	47					
	ex 1602 50 39 ex 1602 50 80	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina, altre	65					
	ex 1602 90 31		47					
09.4752	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Conserve di carni di animali della specie suina domestica	20	1 870	1 955	2 040	2 125	
09.6141	2001 10 00 da 2001 90 60 a 2001 90 96	Cetrioli, conservati Altri	20	220	230	240	250	
09.6143	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99	Pomodori, conservati	20	700	700	700	700	
09.5545	2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaracus	esenzione	220	230	240	250	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.6145	2005 40 00	Piselli	20	220	230	240	250	
	ex 2007 91 90	Altre, esclusa la marmellata e la confettura d'arancia	70	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	2007 99 10	Puree e paste di prugne	86					
	2007 99 31	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %	83					(*)
	ex 2007 99 39	Con tenore, in peso di zuccheri superiore al 30 %. Frutta dei codici n. 0801, 0803, 0804 (ad esclusione dei fichi e degli ananas), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90	27					(*)
	2008 60 61	Ciliege acide, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg	70	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.6147	2009 70 19	Succhi di mela	20	2 090	2 185	2 280	2 375	
	2009 70 30 2009 70 93 2009 70 99	Succhi di mela	48	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.6149	2401 10 60 2401 10 70 2401 20 60 2401 20 70	Tabacchi	20	3 850	4 025	4 200	4 375	

(1) Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci deve considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale viene determinato, nel quadro del presente allegato, in base ai codici NC. Qualora siano indicati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della designazione corrispondente.

(2) Qualora esista un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è pari al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente per questo prodotto è aperto per la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria, la Romania, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania. Qualora sia probabile che le importazioni comunitarie totali di animali vivi della specie bovina, indipendentemente dall'origine, superino i 500 000 capi in una data campagna di commercializzazione, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per tutelare il mercato comunitario, fatti salvi gli altri diritti conferiti dall'accordo.

(4) Il contingente per questo prodotto è aperto per la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria, la Romania, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania.

(5) Se del caso, la Comunità può tenere conto, nell'ambito della sua legislazione, del fabbisogno di forniture del mercato comunitario e della necessità di mantenerlo in equilibrio.

(6) Possibilità di convertire quantità limitate.

(7) Esclusi i filetti presentati separatamente.

(8) Fatto salvo il regime di prezzi minimi all'importazione contenuto nell'allegato al presente allegato.

(9) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantità 1997 (hl)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)
	ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29	Vini	158 880	40

*Allegato all'allegato V***Accordo sui prezzi minimi all'importazione di taluni frutti rossi destinati alle industrie trasformatrici**

1. Per i prodotti indicati qui in appresso originari della Romania e destinati alle industrie trasformatrici sono fissati i seguenti prezzi minimi all'importazione:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (in ecu/100 kg di peso netto)
ex 0810 10 05	Fragole fresche dal 1° gennaio al 30 aprile, destinate alla trasformazione	51,4
ex 0810 10 10	Fragole fresche dal 1° maggio al 31 luglio, destinate alla trasformazione	51,4
ex 0810 10 80	Fragole fresche dal 1° agosto al 31 dicembre, destinate alla trasformazione	51,4
ex 0810 20 10	Fragole fresche destinate alla trasformazione	63,1
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis) fresco destinato alla trasformazione	38,5
ex 0810 30 30	Ribes rosso fresco destinato alla trasformazione	23,3
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	75,0
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	57,6
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	99,5
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	79,6
ex 0811 20 39	Ribes nero (cassis) congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza graspo	62,8
ex 0811 20 39	Ribes nero (cassis) congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	44,8

2. I prezzi minimi all'importazione, definiti all'articolo 1, saranno rispettati spedizione per spedizione. Se il valore indicato su una dichiarazione in dogana è inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene riscosso un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ed il valore indicato nella dichiarazione in dogana.
3. Se i prezzi all'importazione di un determinato prodotto incluso nel presente allegato subiscono un'evoluzione tale da lasciar supporre che potrebbero scendere nell'immediato futuro al di sotto del livello del prezzo minimo all'importazione, la Commissione ne informa le autorità della Romania affinché possano porre rimedio alla situazione.

## ALLEGATO VI

## Elenco delle concessioni di cui all'articolo 7

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Repubblica bulgara sono soggette alle concessioni sotto indicate.  
(NPF = dazi applicabili alla nazione più favorita)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0101 19 10	Cavalli vivi destinati alla macellazione	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0101 19 90	Altri	67					
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina: di peso inferiore a 80 kg	20	178 000 capi	178 000 capi	178 000 capi	178 000 capi	(3)
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	di peso superiore a 80 kg e inferiore a 300 kg	20	153 000 capi	153 000 capi	153 000 capi	153 000 capi	(3)
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle seguenti razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	7 000 capi	7 000 capi	7 000 capi	(4)
09.4575	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 10 0104 20 90	Animali vivi delle specie ovina o caprina	esenzione	5 338	5 438	5 500	5 600	(5)
	0204	Carni di animali della specie ovina o caprina	esenzione					(5)
09.4651	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	220	230	240	250	
09.4654	0203 11 10 0203 29 55	Carni di animali della specie suina domestica	20	330	345	360	375	(6)
	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni di animali della specie suina, non domestici	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.5525	0205 00	Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca	esenzione	220	230	240	250	
	0206 10 99 0206 21 00 0206 29 99	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0206 80 91 0206 90 91	Frattaglie di animali delle specie equina, asinina o mulesca	50					

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.4650	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19  ex 0207 35 15 ex 0207 36 15  ex 0207 35 53 ex 0207 36 53  ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	Anatre  Pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati  Petti e loro pezzi di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati  Cosce e loro pezzi di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	20	550	575	600	625	
09.4659	0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61  ex 0207 35 31 ex 0207 36 31  ex 0207 35 41 ex 0207 36 41  ex 0207 35 71 ex 0207 36 71  ex 0207 35 99 ex 0207 36 90	Oche  Ali intere, anche senza punta, di oche, fresche, refrigerate o congelate  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di oche, freschi, refrigerati o congelati  Parti dette "paletot di oca" fresche, refrigerate o congelate  Frattaglie di oca, diverse dai fegati, fresche, refrigerate o congelate	20	550	575	600	625	
09.5311	0207 33 11 0207 35 15 0207 36 15 0207 36 63	Anatre	549 ECU/t 946 ECU/t 946 ECU/t 513 ECU/t	2 800	2 800	2 800	2 800	
09.4655	0207 12 10  0207 12 90	"Polli 70 %"  "Polli 65 %"	20	1 760	1 840	1 920	2 000	
	0207 34 0207 36 81 0207 36 85	Fegati grassi di oche o di anatre	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0208 10 11 0208 10 19 0208 10 90 0208 20 00 0208 90 10 0208 90 20 0208 90 40 0208 90 60 0208 90 80	Altre carni e frattaglie commestibili di conigli domestici Altre, non di conigli domestici Cosce di rane Carni di piccioni domestici Carni di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri Altre esenzione esenzione esenzione	70 70 esenzione esenzione 50 esenzione esenzione esenzione esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4660	0406	Formaggi e latticini	20	4 840	5 060	5 280	5 500	(*)
09.4656	0408 91 80 0408 99 80	Uova intere, essiccate Altre uova intere, sgusciate	20	660	690	720	750	
09.5561	0409 00 00	Miele naturale	17 % ad valorem	310	310	310	310	
	0409 00 00	Miele naturale	93	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0602 40 90 0602 90 30 0602 90 45 0602 90 49 0602 90 59 ex 0602 90 70 0602 90 91 ex 0602 90 99	Rosai innestati Alberi e arbusti, esclusi quelli da frutto o da bosco; altre piante vive, talee e radici, escluse la iucca e le cactacee non piantate in vasi, contenitori, scatole e simili	46 92	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.6221	0603 10 13 0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55	Fiori recisi, freschi	20	220	230	240	250	
	0603 90 00	Fiori recisi	35	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	ex 0604 10 90 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41 0604 91 49 0604 91 90 ex 0604 10 90 0604 99 10	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: freschi semplicemente essiccati	70 esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.6223	0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90	Patate	esenzione 20 20	2 750	2 875	3 000	3 125	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.6225	0702 00 15 0702 00 20 0702 00 25 0702 00 30 0702 00 35 0702 00 40 0702 00 45 0702 00 50	Pomodori	20	5 500	5 750	6 000	6 250	(8)
09.6227	0703 10 19	Cipolle	esenzione	450	450	450	450	
09.6229	0703 20 00	Agli	esenzione	770	805	840	875	
09.6231	0707 00 10 0707 00 15 0707 00 20 0707 00 35 0707 00 40  0707 00 90	Cetrioli, dal 1° novembre al 31 maggio      Cetriolini	20	7 370	7 705	8 040	8 375	(8)
	0707 00 25 0707 00 30	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	80	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(8)
09.6233	0709 60 10	Peperoni	esenzione	1 760	1 840	1 920	2 000	
	ex 0709 30 30	Melanzane dal 1° gennaio al 31 marzo	56	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	ex 0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, dal 1° gennaio al 31 marzo	56					
	0709 51 30	Funghi galletti	esenzione					
	0709 60 99	"Pimenta"	50					
	ex 0709 90 90	Altri, escluso il prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	56					
09.6161	0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00 0710 80 85 0710 80 95	Piselli, congelati Fagioli, congelati Altri legumi, congelati Altri ortaggi o legumi, congelati	20	1 100	1 150	1 200	1 250	
	0710 80 59	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" esclusi i peperoni	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0711 40 00 0711 90 10	Cetrioli e cetriolini Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" esclusi i peperoni	80 50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4725	0711 90 40 2003 10 20 2004 10 30	Funghi del genere Agaricus	8,4 % ad valorem	1 540	1 610	1 680	1 750	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	0712 20 00 ex 0712 30 00 ex 0712 90 90	Cipolle secche Funghi, esclusi i funghi coltivati Barbaforte	50 37 esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	0713 10 90 ex 0713 20 00 ex 0713 31 00 ex 0713 32 20 0713 33 90 ex 0713 39 00	Altri legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati Ceci della specie <i>Cicer anetenum</i> , non destinati alla semina Fagioli, del genere <i>Phaseolus</i> o <i>Vigna</i> , non destinati alla semina	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	ex 0713 50 00 ex 0713 90 90	Fave, non destinate alla semina Altri piselli, secchi	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.6241	ex 0713 40 00	Lenticchie, non destinate alla semina	esenzione	330	345	360	375	
09.6243	0802 31 00 0802 32 00	Noci comuni, con guscio Noci comuni, sgusciate	esenzione	550	575	600	625	
09.6245	0806 10	Uve	20	550	575	600	625	(8)
09.5571	0807 11 00 0807 19 00	Meloni, compresi i cocomeri, freschi	esenzione	330	345	360	375	
	ex 0807 11 00	Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	59	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.6247	0808 10	Mele	20	990	1 035	1 080	1 125	(8)
09.6249	0808 20 10 0808 20 57 0808 20 67	Pere	20	2 750	2 875	3 000	3 125	(8)
09.6251	0808 20 90	Mele cotogne	esenzione	330	345	360	375	
09.6253	0809 10	Albicocche	20	660	690	720	750	(8)
	0809 20 11 0809 20 21 0809 20 31 0809 20 41 0809 20 51 0809 20 61 0809 20 71	Ciliege acide, fresche	73	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(8)
09.6255	0809 30	Pesche	20	880	920	960	1 000	(8)
09.6162	0809 40 30	Prugne	20	6 710	7 015	7 320	7 625	(8)
09.6163	0809 40 10 0809 40 20 0809 40 40	Prugne	20	1 540	1 610	1 680	1 750	(8)
	0809 40 90	Prugne	47	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.6261	0810 10 05 0810 10 10 0810 10 80	Fragole	20	2 090	2 090	2 090	2 090	(?)
	0810 20 10 0810 30 10 0810 30 30 0810 40 90	Lamponi Ribes nero, fresco Ribes rosso, fresco Altre bacche	41 41 41 42	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(?)
	0811 10 90 0811 20 31 0811 20 59 0811 20 90 0811 90 50 ex 0811 90 95	Fragole, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti Lamponi More di rovo o di gelso Altre bacche Mirtilli neri Mele cotogne	36 39 53 33 47 56	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(?)
09.6263	0812 10 00	Ciliege	esenzione	1 100	1 150	1 200	1 250	
09.5573	0812 90	Altre frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservate	20	1 100	1 150	1 200	1 250	
	0813 10 00	Albicocche secche	79	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.6267	0813 40	Altre frutta, secche	esenzione	770	805	840	875	
	0904 20 90	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", tritati o polverizzati	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4663	1001 90 99	Fruento	20	2 420	2 530	2 640	2 750	
09.4664	1008 20 00	Miglio	20	1 540	1 610	1 680	1 750	
	ex 1106 30 90	Farine, semolini e polvere di castagne	58	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.6271	1209 21 00 1209 22 10 1209 25 90 1209 29 10 1209 29 80 1209 91 90 1209 99 99	Semi, frutti e spore	esenzione	1 210	1 265	1 320	1 375	
09.6269	1210 10 00 1210 20 00	Luppolo	esenzione	330	345	360	375	
	1211 10 00	Radici di liquirizia	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	1212 30 00	Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.6273	1501 00 11	Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne	esenzione	5 280	5 520	5 760	6 000	
09.6275	1512 11 91 1512 19 91	Olio di semi di girasole	esenzione	440	460	480	500	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
	1602 20 11 1602 20 19	Fegato di oche o di anatre	69	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.6277	1602 31 11 1602 32 19 1602 39 29	Preparazioni di carne di tacchino Altre	20	330	345	360	375	
09.6279	2001 10 00	Cetrioli conservati	20	2 750	2 875	3 000	3 125	
	2001 90 20	Frutta del genere "Capsicum" o "Pimenta", diverse dai peperoni	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.6281	2002 10 10 2002 10 90	Pomodori conservati	20	8 060	8 060	8 060	8 060	
09.6283	2002 90 11 2002 90 19 2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99	Pomodori, conservati	20	8 410	8 410	8 410	8 410	
09.5545	2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus	esenzione	330	345	360	375	
09.5615	2003 10 80	Funghi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetato	esenzione	220	230	240	250	
	2005 90 10	Frutta del genere Capsicum	50	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
	2007 99 10 2007 99 31	Puree e paste di prugne Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege aventi tenore in peso, di zuccheri superiore a 30 %	86 83	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(8)
09.6285	2007 99 33	Confettura di fragole	20	220	230	240	250	(8)
	ex 2007 99 39  ex 2007 99 58  ex 2007 99 93 ex 2007 99 98	con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %. Frutta dei codici n. 0801, 0803, 0804 (ad esclusione dei fichi e degli ananas), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90  con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore al 30 %. Frutta dei codici n. 0801, 0803, 0804 (ad esclusione dei fichi e degli ananas), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90  Altre frutta dei codici n. 0801, 0803, 0804 (ad esclusione dei fichi e degli ananas), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90	27	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	(8)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantitativi annuali				Disposizioni specifiche
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	dall'1. 7. 2000 (t)	
09.6287	2008 50 71 2008 50 79 2008 50 92 2008 50 94	Albicocche, conservate	20	440	460	480	500	
	2008 60 61	Ciliege acide, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg	70	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.6289	2008 60 69	Ciliege, conservate	20	110	115	120	125	
09.6291	2008 70 79	Pesche, conservate	20	660	690	720	750	
09.6293	2008 80 70	Fragole, conservate	20	572	598	624	650	
09.6295	2008 99 55	Prugne, conservate	20	220	230	240	250	
09.6297	2009 70 19	Succhi di mela	20	4 840	5 060	5 280	5 500	
	2009 70 30 2009 70 93 2009 70 99	Succhi di mela, di massa volumica non superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C	48	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4658	2309 90 31 2309 90 41	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	20	3 080	3 220	3 360	3 500	
09.6299	2401 10 60 2401 10 70 2401 20 60 2401 20 70	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	20	6 600	6 900	7 200	7 500	

(\*) Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci deve considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale viene determinato, nel quadro del presente allegato, in base ai codici NC. Qualora siano indicati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della designazione corrispondente.

(2) Qualora esista un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è pari al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente per questo prodotto è aperto per la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria, la Romania, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania. Qualora sia probabile che le importazioni comunitarie totali di animali vivi della specie bovina, indipendentemente dall'origine, superino i 500 000 capi in una data campagna di commercializzazione, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per tutelare il mercato comunitario, fatti salvi gli altri diritti conferiti dall'accordo.

(4) Il contingente per questo prodotto è aperto per la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria, la Romania, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania.

(5) Se del caso, la Comunità può tenere conto, nell'ambito della sua legislazione, del fabbisogno di forniture del mercato comunitario e della necessità di mantenerlo in equilibrio.

(6) Esclusi i filetti presentati separatamente.

(7) Fatto salvo il regime di prezzi minimi all'importazione contenuto nell'allegato al presente allegato.

(8) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(9) Questa concessione sostituisce tutte le concessioni preferenziali preesistenti bilaterali preesistenti per i prodotti in questione, ivi incluse quelle previste dal regolamento (CE) n. 1600/95.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantità 1997 (hl)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)
	ex 2204 10	Vini spumanti di qualità, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	1 500	40
	ex 2204 21	Vini di qualità, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, diversi da vini spumanti	368 030	40
	ex 2204 29	Vini di qualità, in recipienti di capacità superiore a 2 litri, diversi da vini spumanti	128 000	40

*Allegato all'allegato VI***Accordo sui prezzi minimi all'importazione di taluni frutti rossi destinati alle industrie trasformatrici**

1. Per i prodotti indicati qui in appresso originari della Bulgaria e destinati alle industrie trasformatrici sono fissati i seguenti prezzi minimi all'importazione:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (in ecu/100 kg di peso netto)
ex 0810 10 05	Fragole fresche dal 1° gennaio al 30 aprile, destinate alla trasformazione	51,4
ex 0810 10 10	Fragole fresche dal 1° maggio al 31 luglio, destinate alla trasformazione	51,4
ex 0810 10 80	Fragole fresche dal 1° agosto al 31 dicembre, destinate alla trasformazione	51,4
ex 0810 20 10	Fragole fresche destinate alla trasformazione	63,1
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis) fresco destinato alla trasformazione	38,5
ex 0810 30 30	Ribes rosso fresco destinato alla trasformazione	23,3
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	75,0
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	57,6
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	99,5
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	79,6

2. I prezzi minimi all'importazione, definiti all'articolo 1, saranno rispettati spedizione per spedizione. Se il valore indicato su una dichiarazione in dogana è inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene riscosso un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ed il valore indicato nella dichiarazione in dogana.
3. Se i prezzi all'importazione di un determinato prodotto incluso nel presente allegato subiscono un'evoluzione tale da lasciar supporre che potrebbero scendere nell'immediato futuro al di sotto del livello del prezzo minimo all'importazione, la Commissione ne informa le autorità della Bulgaria affinché possano porre rimedio alla situazione.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1596/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania e Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei;

considerando che tali misure sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 2490/96<sup>(5)</sup>; che, tenuto conto dei periodi di procedura, i protocolli aggiuntivi agli accordi europei, di cui si sono conclusi i negoziati, non potranno entrare in vigore il 1° luglio 1997; che il regolamento (CE) n. 3066/95 è stato pertanto modificato dal regolamento (CE) n. 1161/97 per consentire

l'applicazione anticipata dei risultati dei negoziati per quanto riguarda il settore agricolo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1117/97<sup>(7)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare tale regolamento per tener conto della modifica delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CE) n. 3066/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1588/94 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*\*Articolo 2*

A partire dal 1° luglio 1997 il volume dei quantitativi indicati nell'allegato I è scaglionato come segue:

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,
- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.;

2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.<sup>(2)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.<sup>(4)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(5)</sup> GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.<sup>(7)</sup> GU n. L 163 del 20. 6. 1997, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

## A. PRODOTTI ORIGINARI DELLA ROMANIA

*(in tonnellate)*

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)(2)	Dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998	Dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999	Dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000	A decorrere dal 1° luglio 2000
09.4758	0406	Formaggi e latticini	20	1 784	1 859	1 800	1 875

## B. PRODOTTI ORIGINARI DELLA BULGARIA (3)

*(in tonnellate)*

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)(2)	Dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998	Dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999	Dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000	A decorrere dal 1° luglio 2000
09.4660	0406	Formaggi e latticini	20	4 840	5 060	5 280	5 500

(1) Nonostante le norme sull'interpretazione della nomenclatura combinata, il titolo della designazione dei prodotti deve essere considerato di valore puramente indicativo, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata nel quadro del presente allegato dalla portata dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

(2) Quando esiste un dazio minimo di nazione più favorita, il dazio minimo applicabile è pari al dazio minimo moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Questa concessione sostituisce tutte le concessioni preferenziali esistenti per i prodotti considerati, comprese quelle previste dal regolamento (CE) n. 1600/95.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1597/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi; che tali misure sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997 in virtù del regolamento (CE) n. 2490/96 del Consiglio <sup>(7)</sup>; che, dati i tempi necessari per la procedura, i protocolli aggiuntivi agli accordi europei, i cui negoziati sono conclusi, non potranno entrare in vigore il 1° luglio 1997; che, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 3066/95 è stato modificato con il regolamento (CE) n. 1595/97 per permettere l'applicazione anticipata dei risultati dei negoziati relativamente al settore agricolo;

considerando che il regolamento (CE) n. 584/92 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1115/97 <sup>(9)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare tale regolamento per tener conto della modifica delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari prevista dal regolamento (CE) n. 3066/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 584/92 è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

<sup>(6)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(7)</sup> GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

<sup>(8)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

<sup>(9)</sup> GU n. L 163 del 20. 6. 1997, pag. 1.

1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*Articolo 2*

*«Articolo 2*

A partire dal 1° luglio 1997, il volume dei quantitativi di cui all'allegato I è scaglionato come segue:

- 25 % per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,
- 25 % per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno.»

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

## A. Prodotti originari della Polonia

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantità annue			
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	a partire dall'1. 7. 2000 (t)
09.4813	0402 10 19	Latte scremato in polvere	20	5 500	5 750	6 000	6 250
	0402 21 19	Latte intero in polvere					
	0402 21 99	Latte intero in polvere					
09.4814	0405 10 11	Burro e paste da spalmare lattiere	20	1 540	1 610	1 680	1 750
	0405 10 19						
	0405 10 30						
	0405 10 50						
	0405 10 90						
0405 20 90							
09.4815	0406	Formaggi e latticini	20	3 080	3 220	3 360	3 500

## B. 1. Prodotti originari della Repubblica ceca

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantità annue				
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	a partire dall'1. 7. 2000 (t)	
09.4611	0402 10 19	Latte scremato in polvere	20	2 530	2 645	2 760	2 875	
	0402 21 19							Latte intero in polvere
	0402 21 91							Latte intero in polvere
09.4612	0405 10 11	Burro	20	1 100	1 150	1 200	1 250	
	0405 10 19							
	0405 10 30							
	0405 10 50							
09.4613	0406	Formaggi e latticini	20	1 760	1 840	1 920	2 000	

## B. 2. Prodotti originari della Repubblica slovacca

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantità annue			
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	a partire dall'1. 7. 2000 (t)
09.4611	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Latte intero in polvere	20	1 320	1 380	1 440	1 500
09.4612	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50	Burro	20	660	690	720	750
09.4613	0406	Formaggi e latticini	20	1 540	1 610	1 680	1 760

## C. Prodotti originari dell'Ungheria

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Quantità annue			
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 (t)	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 (t)	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000 (t)	a partire dall'1. 7. 2000 (t)
09.4731	0402 10	Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o altre formule solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%	esenzione	330	345	360	375
09.4732	0406 90 29	Kashkaval	1910 Ecu/t	200	200	200	200
09.4733	0406	Formaggi e latticini	20	2 200	2 300	2 400	2 500

(1) Nonostante le regole interpretative della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti deve considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, nel quadro del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Ove siano citati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base sia al codice NC che alla corrispondente designazione, considerati insieme.

(2) Ove esista un dazio minimo per la nazione più favorita, il dazio minimo da applicare è pari al dazio minimo moltiplicato per la percentuale indicata nella presente colonna.\*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1598/97 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1997

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 16, paragrafi 1 e 4,visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 1595/97<sup>(4)</sup> del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) n. 3066/95<sup>(5)</sup>, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che abroga il regolamento (CE) n. 1798/94, ha modificato la concessione a favore della Bulgaria relativa ai prodotti di cui al codice NC 0406, sostituendo tutte le concessioni esistenti per i prodottiinteressati, comprese quelle di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1600/95<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 503/97<sup>(7)</sup>, che occorre pertanto adeguare gli allegati IV e VII del regolamento (CE) n. 1600/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1600/95 è modificato come segue:

- 1) Nell'allegato IV, numeri d'ordine 8 e 9, nella colonna «Paese d'origine» è soppresso il termine «Bulgaria».
- 2) Nell'allegato VII è soppresso il testo della voce «Bulgaria».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.<sup>(4)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(5)</sup> GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.<sup>(6)</sup> GU n. L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.<sup>(7)</sup> GU n. L 78 del 20. 3. 1997, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1599/97 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1997

**recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che occorre stabilire le modalità d'applicazione del nuovo regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca e destinati alla trasformazione, instaurato dagli allegati agli allegati del regolamento (CE) n. 1595/97; che è opportuno, per ragioni di chiarezza e di presentazione, riprendere in un'unica tabella, in allegato al presente regolamento, i prezzi minimi fissati nei precitati allegati agli allegati;

considerando che è necessario definire la nozione di «partita» di cui al punto 2 degli allegati agli allegati del regolamento (CE) n. 1595/97;

considerando che è opportuno, ai fini di una corretta applicazione del regime, precisare le caratteristiche che consentono di classificare ciascun prodotto congelato nelle corrispondenti categorie enumerate negli allegati agli allegati del regolamento (CE) n. 1595/97;

considerando che occorre che gli Stati membri comunichino periodicamente i dati relativi alle importazioni; che le disposizioni relative a tali comunicazioni sostituiscono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1226/92 della Commissione, del 13 maggio 1992, relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofruticoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2480/96<sup>(4)</sup>; che tuttavia le disposizioni di detto regolamento concernenti i prodotti originari di paesi terzi diversi da quelli contemplati dal presente regolamento e adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio<sup>(5)</sup> devono essere mantenute;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1595/97 abroga il regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 29 luglio 1993, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria<sup>(6)</sup>; che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2140/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili fino al 30 aprile 1994<sup>(7)</sup>, il regolamento (CE) n. 767/97 della Commissione, del 28 aprile 1997, che fissa i prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria per la campagna 1997/1998<sup>(8)</sup>, nonché il regolamento (CE) n. 517/97 della Commissione, del 21 marzo 1997, relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per taluni frutti rossi originari della Polonia<sup>(9)</sup>;

considerando che, per il periodo compreso tra il 1° luglio e la data dell'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno lasciare all'importatore la scelta tra il vecchio e il nuovo regime per quanto riguarda l'onere all'importazione, composto dal dazio ad valorem ed eventualmente dalla tassa di compensazione; che pertanto le disposizioni del presente regolamento devono essere applicabili con effetto retroattivo a decorrere dal 1° luglio, unicamente su richiesta dell'operatore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai sensi del presente regolamento, si intende per «partita» la merce destinata alla lavorazione, scortata da una dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione in dogana deve riguardare soltanto merci aventi la

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. L 128 del 14. 5. 1992, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 335 del 24. 12. 1996, pag. 28.

<sup>(5)</sup> GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 98.

<sup>(8)</sup> GU n. L 112 del 29. 4. 1997, pag. 11.

<sup>(9)</sup> GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 20.

stessa origine e classificate sotto un solo codice della nomenclatura combinata e, per i prodotti congelati, sotto un solo codice Taric fra quelli indicati nell'allegato al presente regolamento.

#### Articolo 2

1. Il valore indicato nella dichiarazione in dogana è corredato di tutti gli elementi necessari ai fini della verifica del medesimo.

2. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo di importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticato dall'importatore:

- a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese d'origine del prodotto,
- b) se dette autorità non sono persuase che il valore indicato nella dichiarazione corrisponda all'effettivo prezzo di importazione, o
- c) se il pagamento del prezzo al venditore non è stato effettuato entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali.

3. L'importatore conserva la prova dell'avvenuto pagamento al venditore. Tale prova e tutti i documenti commerciali, in particolare fatture, contratti e corrispondenza concernenti l'acquisto e la vendita dei prodotti, sono tenuti per tre anni a disposizione delle autorità doganali per eventuali verifiche.

#### Articolo 3

1. Per ogni partita ed ogni origine, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità competenti confrontano il valore indicato nella dichiarazione in dogana con il prezzo minimo all'importazione indicato in allegato.

2. Se il valore indicato nella dichiarazione in dogana è inferiore al prezzo minimo specificato in allegato, si applica una tassa di compensazione pari alla differenza tra detto valore e il prezzo minimo.

#### Articolo 4

1. Una partita di fragole o di lamponi congelati è classificata nella categoria «frutti interi» ai sensi del presente regolamento se si tratta di frutti congelati singolarmente che presentano le seguenti caratteristiche massime:

- 10 % in peso di frutti danneggiati che hanno perso oltre il 20 % delle loro dimensioni iniziali, e
- 3 % in peso di frutti presentati in pezzi di dimensioni non superiori all'80 % delle loro dimensioni iniziali, e
- 5 % in peso di frutti che hanno subito alterazioni enzimatiche.

Per le fragole, una partita di «frutti interi» può contenere esclusivamente frutti classificati, prima della depicciatura allo stato fresco, nelle categorie «Extra» o «I».

2. Una partita di ribes nero o di ribes rosso congelato è classificata nella categoria «senza peduncolo» ai sensi del presente regolamento se presenta le seguenti caratteristiche massime:

- un peduncolo intero per 500 g netti di frutti, e
- un totale di 2 cm<sup>2</sup> di materiale vegetale estraneo per 500 g netti di frutti.

#### Articolo 5

1. Per i prodotti indicati in allegato, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi immessi in libera pratica e i rispettivi valori, ripartiti in base all'origine e al codice NC e, nel caso dei prodotti congelati, secondo il codice Taric.

2. Detta comunicazione è effettuata entro il 25 di ogni mese per i prodotti immessi in libera pratica tra il 1° e il 15 ed entro il 10 del mese seguente per i prodotti messi in libera pratica tra il 16 e l'ultimo giorno del mese.

3. Se nel corso di uno dei periodi di cui al paragrafo 2 non è stata effettuata alcuna immissione in libera pratica, lo Stato membro ne informa la Commissione nei giorni indicati nello stesso paragrafo.

4. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1226/92 sono abrogate per quanto riguarda i prodotti originari dei paesi terzi contemplati dal presente regolamento.

#### Articolo 6

I regolamenti (CEE) n. 2140/93, (CE) n. 517/97 e (CE) n. 767/97 sono abrogati.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su richiesta degli operatori interessati, le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

(Prezzi minimi all'importazione in ecu/100 kg netto)

Codici NC	Codici Taric	Designazione delle merci	Bulgaria	Ungheria	Polonia	Romania	Repubblica slovacca	Repubblica ceca
ex 0810 10	—	fragole destinate alla trasformazione	51,4	—	—	51,4	—	—
ex 0810 20 10	—	lamponi destinati alla trasformazione	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1
ex 0810 30 10	—	ribes nero destinato alla trasformazione	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
ex 0810 30 30	—	ribes rosso destinato alla trasformazione	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3
ex 0811 10 11	0811 10 11 10	fragole, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: frutti interi	—	—	75,0	—	—	—
	0811 10 11 90	fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: altre	—	—	57,6	—	—	—
ex 0811 10 19	0811 10 19 10	fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: frutti interi	—	—	75,0	—	—	—
	0811 10 19 90	fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: altre	—	—	57,6	—	—	—
ex 0811 10 90	0811 10 90 10	fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	0811 10 90 90	fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altre	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6
ex 0811 20 19	0811 20 19 11	lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri, non superiore al 13 %: frutti interi	—	99,5	99,5	—	99,5	99,5
	0811 20 19 19	lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri, non superiore al 13 %: altri	—	79,6	79,6	—	79,6	79,6
ex 0811 20 31	0811 20 31 10	lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
	0811 20 31 90	lamponi congelati senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6
ex 0811 20 39	0811 20 39 10	ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza peduncolo	—	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8
	0811 20 39 90	ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	—	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
ex 0811 20 51	0811 20 51 10	ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza peduncolo	—	39,0	39,0	—	39,0	39,0
	0811 20 51 90	ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	—	29,5	29,5	—	29,5	29,5

**REGOLAMENTO (CE) N. 1600/97 DELLA COMMISSIONE****del 7 agosto 1997****recante decima modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/97<sup>(4)</sup>;

considerando che la comparsa di nuovi casi di peste suina classica nei Paesi Bassi ha indotto le autorità di tale Paese a stabilire nuove zone di protezione e di sorveglianza; che la favorevole situazione veterinaria e sanitaria ha permesso di sopprimere le zone di protezione e di sorveglianza

intorno a Berkel-Enschot e Ammerzoden; che occorre tener conto di tali modifiche e sostituire l'allegato II del regolamento (CE) n. 413/97 con un nuovo allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 413/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1997.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26.<sup>(4)</sup> GU n. L 208 del 2. 8. 1997, pag. 25.

*ALLEGATO**\*ALLEGATO II*

1. Le zone di protezione e di sorveglianza nelle seguenti regioni:
    - Venhorst
    - Best
    - Nederweert
    - Soerendonk
    - Oirlo
    - Stramproy
    - Gulpen
    - Toldijk I
    - Diessen
  2. La zona oggetto del divieto di trasporto dei suini definita dal decreto ministeriale del 14 aprile 1997, pubblicato nello Staatscourant del 15 aprile 1997, pag. 12.\*
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1601/97 DELLA COMMISSIONE****del 7 agosto 1997****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1143/97<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,  
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1583/97<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1997.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 165 del 24. 6. 1997, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 214 del 6. 8. 1997, pag. 28.

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 7 agosto 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	27,10	3,16
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	27,10	7,98
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	27,10	3,02
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	27,10	7,55
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	30,03	10,22
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	30,03	5,70
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	30,03	5,70
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,30	0,35

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1602/97 DELLA COMMISSIONE****del 7 agosto 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1997.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.<sup>(2)</sup> GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0709 90 79	052	76,1
	999	76,1
0805 30 30	388	77,9
	524	74,8
	528	55,8
	999	69,5
0806 10 40	052	113,8
	400	228,6
	512	118,0
	600	152,2
	624	180,0
	999	158,5
	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	388
	400	70,1
	508	83,9
	512	42,3
	524	83,0
	528	54,7
	804	74,9
	999	69,3
0808 20 57	052	94,7
	388	51,4
	512	9,5
	528	57,1
0809 20 69	999	53,2
	052	268,3
	400	260,4
	616	263,9
0809 30 41, 0809 30 49	999	264,2
	052	74,1
	999	74,1
0809 40 30	064	74,3
	066	73,3
	999	73,8

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1603/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 agosto 1997**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 641/97 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1529/97 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1563/97 <sup>(6)</sup>;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1529/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1529/97 modificato, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1997.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU n. L 98 del 15. 4. 1997, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. L 206 dell'1. 8. 1997, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 208 del 2. 8. 1997, pag. 22.

## ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in ECU/t)
1001 10 00	Frumento grano duro <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	22,98	12,98
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(2)</sup>	22,98	12,98
	di qualità media	40,71	30,71
	di bassa qualità	53,91	43,91
1002 00 00	Segala	72,39	62,39
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	72,39	62,39
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	72,39	62,39
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	86,80	76,80
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	86,80	76,80
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	84,33	74,33

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisole iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 31. 7. 1997 al 6. 8. 1997)

## 1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	129,83	127,20	123,10	96,74	200,03 <sup>(1)</sup>	99,00 <sup>(1)</sup>
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	13,42	4,54	9,95	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	18,59	—	—	—	—	—

<sup>(1)</sup> Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 13,40 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 22,44 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)  
: 0,00 ECU/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1604/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 agosto 1997**  
**concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 903/97 della Commissione, del 21 maggio 1997, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,  
considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94<sup>(4)</sup>, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;  
considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 903/97 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 1998, ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;  
considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 5 agosto 1997 superano il quantitativo massimo mensile

menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di agosto 1997; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 5 agosto 1997 e anteriormente al 5 settembre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 6 agosto 1997, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 5 agosto 1997 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,12618 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 5 agosto 1997 e anteriormente al 5 settembre 1997 sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1997.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 22. 5. 1997, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1997

relativa a modifiche all'accordo OCSE sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno

(97/530/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tuttora limitare al massimo la concorrenza controproducente in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno e rafforzare la cooperazione internazionale;

considerando che, per un'applicazione efficace del principio della cooperazione internazionale, la Comunità partecipa all'accordo sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno concluso nell'ambito dell'OCSE (in appresso denominato «accordo»), entrato in vigore nella Comunità a norma di una decisione del Consiglio del 4 aprile 1978, modificata da ultimo con decisione 97/173/CE<sup>(1)</sup>;

considerando che i partecipanti all'accordo hanno elaborato una serie di misure che la Comunità dovrebbe sottoscrivere, per la modifica dell'allegato IX all'accordo e per un nuovo allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato IX all'accordo è sostituito dall'allegato IX, qui allegato.

*Articolo 2*

All'accordo è aggiunto l'allegato X, qui allegato.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1997.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. FISCHBACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 69 dell'11. 3. 1997, pag. 19.

*ALLEGATO**\*ALLEGATO IX***PROSSIMI LAVORI****I. SLEGAMENTO GLOBALE**

I partecipanti confermano di essere disposti a collaborare con il CAS/AF riguardo alla determinazione degli obiettivi per lo slegamento dell'aiuto e all'elaborazione di una definizione più precisa dell'aiuto slegato. I partecipanti intendono seguire attentamente l'andamento dei lavori nell'ambito del CAS/AF e invitano il CAS ad esaminare le possibilità di rafforzare la disciplina e di aumentare la trasparenza, secondo gli orientamenti seguenti.

**A. Disciplina**

Il CAS/AF è invitato ad avviare quanto prima i lavori per la definizione degli obiettivi relativi allo slegamento degli aiuti.

**B. Trasparenza**

Dovrebbero essere elaborate, in collaborazione con il CAS/AF, le modalità delle seguenti misure volte ad aumentare la trasparenza. I finanziamenti di aiuto slegati dovrebbero essere notificati al più tardi prima dell'inizio delle procedure di licitazione oppure, se questa data è precedente [entro per esempio 45 giorni di calendario/giorni lavorativi], a decorrere dalla data della firma del contratto di finanziamento, con un margine adeguato e con sufficienti informazioni sul progetto affinché le offerte possano essere preparate entro i termini fissati. Dovrebbe essere effettuata una notifica immediata a posteriori del nome e nazionalità della ditta alla quale è stato aggiudicato il contratto di aiuto slegato specifico.

Il Segretariato dovrebbe creare e aggiornare il registro di tali notifiche sull'OLIS. Le informazioni suddette non dovrebbero essere riservate.

**II. SECONDI SPORTELLI**

I partecipanti si impegnano ad esaminare ulteriormente la questione della trasparenza e della definizione delle operazioni effettuate dai secondi sportelli allo scopo di prevenire distorsioni della concorrenza.

**III. SETTORI****A. Agricoltura**

I partecipanti si impegnano fermamente ad avviare nel 1994 i negoziati sull'agricoltura per quanto riguarda gli orientamenti complementari sui crediti all'esportazione per i prodotti agricoli. Dovrebbe essere costituito un gruppo di esperti con una prima riunione prevista per il luglio 1994.

**B. Acciaio**

L'eventualità di introdurre orientamenti nuovi o complementari nell'accordo sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno per gli impianti e le attrezzature nel settore dell'acciaio sarà presa in considerazione quando saranno noti i risultati dei negoziati nell'ambito dell'accordo multilaterale sull'acciaio.

**IV. PREMI E CONDIZIONI RELATIVE**

I partecipanti riconoscono che i premi e le commissioni di garanzia sono una questione prioritaria e convengono di esaminare i principi guida ai fini della convergenza tra i premi. In conformità dei rispettivi obblighi internazionali, i partecipanti riconoscono che il livello dei premi dovrebbe essere sufficiente per compensare i costi e le perdite d'esercizio. I partecipanti approvano il principio secondo il quale i premi devono essere basati sui rischi e riconoscono l'esigenza di eliminare le distorsioni degli scambi provocate dai premi e dalle relative condizioni.

I partecipanti si impegneranno a raggiungere un accordo sui principi guida per la fissazione dei premi e delle relative condizioni prima della riunione del Consiglio dei ministri del 1995.

## ALLEGATO X

## NORME PER L'APPLICAZIONE DEL «PACCHETTO SCHAERER»

## I. TSD

1. Per le divise il cui TICR\* è inferiore al 10 %.

Per gli impegni stipulati fino al 31 agosto 1996 compreso si applicherà la seguente formula:

$$\text{TSD} = \text{TICR}^* + 1/6 (10 - \text{TICR}^*) + M$$

Il margine (M) dipende dai periodi di rimborso (R) secondo il seguente schema:

R	M
< 15	0,75
≥ 15 - < 20	1,00
≥ 20 - < 30	1,15
≥ 30	1,25

L'ultimo giorno utile per stipulare impegni basati su questa formula transitoria di TSD (singoli crediti di aiuto legati o parzialmente slegati, protocolli di aiuto, linee di crediti di aiuti o accordi analoghi; per le divise il cui TICR\* è inferiore al 10 %) è il 31 agosto 1996.

Gli impegni stipulati fino al 31 agosto 1996 compreso e basati su detta formula di TSD cessano di essere validi al più tardi il 31 agosto 1997.

2. Per le divise il cui TICR\* è superiore o pari al 10 % si applicherà la seguente formula:

$$\text{TSD} = \text{TICR}^* + M$$

I valori di M (margine) dipendono da R (periodi di rimborso) secondo i criteri indicati al punto 1.

3. Con effetto dal 1° settembre 1996 per tutte le divise, tutti i nuovi impegni relativi a crediti di aiuto saranno basati sulla seguente formula di TSD:

$$\text{TSD} = \text{TICR}^* + M$$

I valori di M (margine) dipendono da R (periodi di rimborso) secondo i criteri indicati al punto 1.

## II. TASSO BASATO SUL DSP

Fino al 31 agosto 1995 compreso:

Il paragrafo 5, lettera b), il paragrafo 20, lettera a) e la nota 3 resteranno in vigore per i paesi precedentemente classificati nella categoria III. Ciò significa in realtà che i partecipanti possono continuare ad applicare il tasso basato sul DSP fino al 31 agosto 1995 compreso.

Gli impegni che utilizzano il tasso basato sul DSP definiti entro il 31 agosto 1995 compreso cesseranno di essere validi al più tardi il 29 febbraio 1996.

## III. CLASSIFICAZIONE DEI PAESI

La riclassificazione avrà effetto immediato, ad eccezione dei paesi, precedentemente classificati nella categoria II e soggetti alla nota 1, passati alla categoria I, che continueranno a poter beneficiare di periodi di rimborso di 10 anni. Le operazioni per le quali sono previsti tali periodi di rimborso saranno valide al massimo fino al 28 febbraio 1997.

Ai paesi che passano dalla categoria II alla categoria I si applica il paragrafo 6, lettera b), dell'accordo valido al 1° marzo 1995.

## IV. VALIDITÀ DI IMPEGNI PRECEDENTI

La validità di impegni precedenti riguardo ad aiuti legati e parzialmente slegati è di due anni a decorrere dalla notifica per le singole operazioni indipendentemente dal fatto che la notifica sia stata effettuata nell'ambito di una linea di credito oppure della revisione di una notifica precedente. Quando un paese ha perso per la prima volta il diritto a beneficiare dei finanziamenti della Banca mondiale a 17 oppure a 20 anni, la validità delle linee di credito per aiuti legati e parzialmente slegati nuove o già in corso, notificate o firmate, è limitata ad un anno a decorrere dalla data della potenziale riclassificazione in base alla nota 7 dell'accordo. Il rinnovo è possibile a nuove condizioni (a norma delle disposizioni del capitolo III dell'accordo):

- dopo la riclassificazione dei paesi e
- in seguito alla modifica delle norme dell'accordo.

In caso di modifica del tasso di sconto differenziato possono essere mantenute le condizioni precedenti.

## V. PROSSIMI LAVORI

Cfr. Allegato IX.»

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1997

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga provvisoria del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 2 ottobre 1996 al 1° novembre 1996

(97/531/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in collegamento con l'articolo 228, paragrafi 2 e 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che la Comunità e la Repubblica del Senegal hanno avviato negoziati, a norma dell'articolo 17, secondo comma dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal, firmato il 15 giugno 1979, per determinare il regime applicabile dopo il 1° ottobre 1996, data di scadenza del protocollo allegato all'accordo;

considerando che il 27 settembre 1996 le due parti hanno convenuto di prorogare provvisoriamente il suddetto protocollo per il periodo dal 2 ottobre 1996 al 1° novembre 1996, in attesa dei risultati dei suddetti negoziati,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga provvisoria del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese <sup>(3)</sup>, per il periodo dal 2 ottobre 1996 al 1° novembre 1996.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1997.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. FISCHBACH

<sup>(1)</sup> GU n. C 8 dell'11. 1. 1997, pag. 5.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 15 luglio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 17. Accordo modificato dall'accordo approvato dalla decisione 82/531/CEE (GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 9).

**ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**

**relativo alla proroga provvisoria del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 2 ottobre al 1° novembre 1996**

*A. Lettera della Commissione*

Signore,

mi prego confermare che, per garantire la continuazione dell'accordo di pesca fra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, sulla pesca al largo della costa senegalese, in attesa della conclusione dei negoziati sulle modifiche del protocollo allegato all'accordo suddetto, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

- 1) per il periodo dal 2 ottobre 1996 al 1° novembre 1996 è riconfermato il regime in vigore nei due anni scorsi.

La compensazione finanziaria versata dalla Comunità e la sua partecipazione al finanziamento di un programma scientifico senegalese e ai programmi di cui all'articolo 5 nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, «prorata temporis», a quelle previste dagli articoli 2, 3 e 5 del protocollo attualmente in vigore.

Lo stesso principio «prorata temporis» è applicato al regime di borse di studio previsto dall'articolo 4 del protocollo.

- 2) Nel periodo di deroga provvisoria le licenze verranno concesse entro i limiti stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrispondono, prorata temporis, a quelli stabiliti dall'allegato I, punti A e B del protocollo.

I vari pagamenti di cui al punto 1 verranno effettuati entro il 31 dicembre 1996 secondo le stesse modalità previste nel protocollo iniziale.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di confermare il Suo accordo sul tenore della medesima.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
dell'Unione europea*

*B. Lettera del governo della Repubblica del Senegal*

Signori,

mi prego comunicarVi di aver ricevuto la Vostra lettera in data odierna, così redatta:

«Mi prego confermare che, per garantire la continuazione dell'accordo di pesca fra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, sulla pesca al largo della costa senegalese, in attesa della conclusione dei negoziati sulle modifiche del protocollo allegato all'accordo suddetto, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

- 1) Per il periodo dal 2 ottobre 1996 al 1° novembre 1996 è riconfermato il regime in vigore nei due anni scorsi.

La compensazione finanziaria versata dalla Comunità e la sua partecipazione al finanziamento di un programma scientifico senegalese e ai programmi di cui all'articolo 5 nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, "prorata temporis", a quelle previste dagli articoli 2, 3 e 5 del protocollo attualmente in vigore.

Lo stesso principio "prorata temporis" è applicato al regime di borse di studio previsto dall'articolo 4 del protocollo.

- 2) Nel periodo di deroga provvisoria le licenze verranno concesse entro i limiti stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrispondono, prorata temporis, a quelli stabiliti dall'allegato I, punti A e B del protocollo.

I vari pagamenti di cui al punto 1 verranno effettuati entro il 31 dicembre 1996 secondo le stesse modalità previste nel protocollo iniziale.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di confermare il Suo accordo sul tenore della medesima.»

Mi prego confermare l'accordo del governo della Repubblica del Senegal sul tenore della Vostra lettera che costituisce, assieme alla presente lettera, un accordo secondo quanto da Voi proposto.

Voglia gradire, Signori, i sensi della mia alta considerazione.

*Per il governo  
della Repubblica del Senegal*

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 24 luglio 1997**  
**che nomina un membro del Comitato economico e sociale**

(97/532/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 194,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione 94/660/CE, Euratom del Consiglio, del 26 settembre 1994, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998<sup>(1)</sup>,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito al decesso del sig. Jean Pardon, comunicato al Consiglio in data 10 gennaio 1997;

viste le candidature presentate dal governo belga in data 22 maggio 1997,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il sig. Guido Ravoet è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Jean Pardon per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1997.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. FISCHBACH

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 257 del 5. 10. 1994, pag. 20.



## COMMISSIONE

### COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

**DECISIONE N. 164**

**del 27 novembre 1996**

**relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 101 e E 102)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(97/533/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità<sup>(1)</sup>, conformemente al quale rientra nei compiti della Commissione amministrativa interessarsi di tutte le questioni amministrative derivanti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dai successivi regolamenti,

visto l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità<sup>(2)</sup>, conformemente al quale spetta alla Commissione amministrativa il compito di definire i modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti,

considerando che i modelli dei formulari dovrebbero essere modificati in modo da prendere in considerazione la decisione n. 162;

considerando che detti modelli dei formulari dovrebbero essere modificati per essere utilizzati nella Comunità ampliata a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia;

considerando che l'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, modificato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, attua i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nell'ambito dello Spazio economico europeo;

considerando che per decisione del Comitato congiunto dello Spazio economico europeo i modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 verranno adattati e applicati all'interno dello Spazio economico europeo;

considerando che per motivi di natura pratica è opportuno utilizzare modelli identici all'interno della Comunità e nello Spazio economico europeo;

considerando che la lingua nella quale devono essere redatti i formulari è stata decisa con la raccomandazione n. 15 della Commissione amministrativa,

<sup>(1)</sup> GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

HA DECISO QUANTO SEGUE:

1. I modelli dei formulari E 101 e E 102 pubblicati in allegato alla decisione n. 130 del 17 ottobre 1985 vengono sostituiti dai modelli allegati alla presente.
2. Le autorità competenti degli Stati membri mettono a disposizione delle persone interessate (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) i formulari nella versione corrispondente ai modelli allegati.
3. Ogni modello deve essere disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità europea ed essere predisposto in modo da rendere perfettamente sovrapponibili le varie versioni linguistiche, consentendo così a ciascuno dei destinatari (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) di ricevere il modulo in questione stampato nella propria lingua.
4. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 130, entra in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Denis CROWLEY

*Il Presidente della Commissione  
amministrativa*

---

**CERTIFICATO RELATIVO ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE**

Reg. 1408/71: art. 13.2. d; art. 14.1.a; art. 14.2.b; art. 14 bis.1.a, 2 e 4; art. 14 ter, 1, 2 e 4; art. 14 quater a; art. 17  
Reg. 574/72: art. 11.1; art. 11 bis.1; art. 12 bis.2.a., 5c e 7.a

1.  Lavoratore subordinato  Lavoratore autonomo

1.1. Cognome (2)  
.....

1.2. Nome (i) ..... Cognomi precedenti (2) .....

1.3. Data di nascita (3) ..... Cittadinanza ..... DNI (4) .....

1.4. Indirizzo abituale  
Via ..... N. .... Interno .....  
Località ..... Codice postale ..... Paese .....

1.5. Numero di matricola (5) .....

2.  Datore di lavoro  Attività autonoma

2.1. Nome o ragione sociale  
.....

2.2. N. di identificazione (6)  
.....

2.3. Il datore di lavoro è un'agenzia di collocamento si  no

2.4. Indirizzo  
Telefono ..... Telefax .....  
Via ..... N. .... Interno .....  
Località ..... Codice postale ..... Paese .....

3. Il lavoratore predetto

- 3.1.  è occupato presso il predetto datore di lavoro dal .....  
 svolge un'attività autonoma dal .....  
in .....
- 3.2.  è distaccato o svolgerà un'attività autonoma per un periodo che va, presumibilmente,  
dal ..... al .....
- 3.3.  presso lo stabilimento seguente  sulla nave seguente

3.4. Nome(i) o ragione sociale  
.....

3.5. Indirizzo(i)  
Via ..... N. .... Interno .....  
Località ..... Codice postale ..... Paese .....  
Via ..... N. .... Interno .....  
Località ..... Codice postale ..... Paese .....

3.6. N. di identificazione (6) .....

4. Chi versa la retribuzione al lavoratore distaccato e i suoi contributi per la sicurezza sociale?

4.1. Il datore di lavoro indicato al punto 2

4.2. L'impresa del punto 3.4

4.3. Altri  , in tal caso indicare

nome .....

Indirizzo

Via ..... N. .... Interno .....

Località ..... Codice postale ..... Paese .....

5. Il lavoratore resta soggetto alla legislazione del paese  (1)

5.1. ai sensi dell'articolo

13.2.d

14.1.a

14.2.b

14 bis 1.a

14 bis 2

14 bis 4

14 ter 1

14 ter 2

14 ter 4

14 quater.a

17

del Reg. (CEE) n. 1408/71

5.2.  dal ..... al .....

5.3.  per la durata dell'attività (vedi lettera dell'autorità competente o dell'organismo designato nel paese di occupazione, che consente all'assicurato di restare soggetto alla legislazione del paese di invio,

datata ..... rif. ....)

6. Istituzione competente alla cui legislazione è soggetto il lavoratore

6.1. Denominazione .....	Numero di codice (7) .....
6.2. Indirizzo	
Telefono .....	Telefax .....
Via .....	N. .... Interno .....
Località .....	Codice postale ..... Paese .....
6.3. Timbro	6.4. Data
	.....
	6.5. Firma
	.....

## AVVERTENZE

**Il presente formulario deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. Esso è composto di 4 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione.**

L'istituzione designata dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è soggetto compila il formulario a richiesta del lavoratore o del suo datore di lavoro e lo consegna al richiedente. Ove il lavoratore sia distaccato in Belgio, Paesi Bassi o Finlandia, l'istituzione deve anche trasmettere un esemplare a: per il Belgio, se si tratta di lavoratore subordinato «Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor sociale zekerheid» Bruxelles (Ufficio nazionale della sicurezza sociale); se si tratta di lavoratore autonomo «Caisse d'assurance sociale pour les travailleurs indépendants/Rijksinstituut voor sociale verzekering der zelfstandigen» Bruxelles; se si tratta di personale navigante «Caisse de secours et de prévoyance des marins/de Hulp-en Voorzorgskas voor Zeevarenden» Anversa; per i Paesi Bassi Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amstelveen; per la Finlandia «Eläketurvakeskus» (Istituto centrale della sicurezza previdenziale), Helsinki.

**Avvertenze per il lavoratore**

Prima della vostra partenza per recarvi in uno Stato membro diverso da quello in cui siete assicurato, fatevi rilasciare dalla vostra assicurazione malattia e maternità un formulario E 111 o un formulario E 106, secondo il caso. Nel Regno Unito il formulario E 111 è disponibile presso gli uffici postali. Se voi personalmente o un vostro familiare necessitate di prestazioni in natura (ad esempio cure mediche, medicinali, ricovero in ospedale, ecc.) nel paese in cui svolgete la vostra attività lavorativa, presentate il formulario E111 o E 106, secondo il caso, all'istituzione di assicurazione malattia e maternità della località in cui lavorate. Se non disponete di tale formulario, l'istituzione di assicurazione malattia e maternità della località in cui siete occupato lo dovrà richiedere all'istituzione presso la quale siete assicurato.

**Avvertenze per il datore di lavoro**

Lo Stato membro che riceva una richiesta di applicazione dei suddetti articoli 14 (1), 14 ter (1) o 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve informare il datore di lavoro e il lavoratore interessati delle condizioni alle quali il lavoratore distaccato può continuare ad essere soggetto alla sua legislazione.

Il datore di lavoro deve essere informato della possibilità di essere sottoposto a controlli durante il distacco, per accertare che tale periodo non sia scaduto. I controlli possono riguardare in particolare il versamento dei contributi e il mantenimento del rapporto diretto. Il datore di lavoro del lavoratore distaccato deve inoltre informare l'istituzione competente dello Stato d'invio di ogni mutamento verificatosi durante il periodo di distacco, in particolare

- se il distacco richiesto non si è realizzato o non ha avuto la durata richiesta;
- se il distacco si è interrotto, a meno che l'interruzione dell'attività del lavoratore presso l'impresa nello Stato d'occupazione non sia puramente temporanea;
- se il lavoratore distaccato è stato assegnato dal datore di lavoro a un altro stabilimento nello Stato di occupazione.

Nei primi due casi il datore di lavoro deve restituire il presente formulario all'istituzione competente dello Stato d'invio.

**Avvertenze per l'istituzione del luogo di dimora**

Se l'interessato è munito dell'apposito attestato (E 111 o E 106), l'istituzione di assicurazione del paese di dimora gli concede inoltre, a titolo provvisorio, le prestazioni in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In tal caso, se l'istituzione suddetta necessita di un attestato su formulario E 123, deve rivolgersi quanto prima:

in **Belgio**, per i lavoratori subordinati, in caso di malattia professionale al «Fonds des maladies professionnelles/Fonds voor beroepsziekten» (Fondo delle malattie professionali) a Bruxelles e in caso d'infortunio sul lavoro alla compagnia d'assicurazione che il datore di lavoro deve indicare;

in **Danimarca**, all'Ufficio nazionale infortuni «Arbejdsskadestyrelsen», Copenaghen;

in **Germania**, alla «Berufsgenossenschaft» competente (Istituzione di assicurazione contro gli infortuni);

in **Spagna**, alla Direzione provinciale dell'Istituzione nazionale della sicurezza sociale (Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social);

in **Irlanda**, al «Department of Health, Planning Unit» Dublino 2;

in **Italia**, alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL);

in **Lussemburgo**, all'«Association d'assurance contre les accidents» (Associazione di assicurazione contro gli infortuni);

nei **Paesi Bassi** alla «Sociale Verzekeringsbank» (Banca delle assicurazioni sociali), Amstelveen;

in **Austria**, all'istituzione competente per l'assicurazione contro gli infortuni;

in **Portogallo** al «Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais» (Centro nazionale di protezione contro i rischi professionali) a Lisbona;

in **Finlandia** al «Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto» (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Bulevardi 28, 00120 Helsinki;

in **Svezia** al «Försäkringskassan» (Ufficio delle assicurazioni sociali).

In **tutti gli altri Stati membri**, alla competente istituzione di assicurazione contro le malattie;

in **Islanda** al «Tryggingastofnun ríkisins» (Istituto statale per la sicurezza sociale), Reykjavik;

in **Liechtenstein** all'«Amt für Volkswirtschaft» (Ufficio dell'economia nazionale), Vaduz;

in **Norvegia** al «Folketrygdkontoret for utenlandssaker» (Ufficio nazionale di assicurazione per la sicurezza sociale all'estero), Oslo.

Qualora il lavoratore sia soggetto al regime francese di sicurezza sociale, la cassa competente a riconoscere il diritto alle prestazioni è la cassa cui è affiliato, che può non essere quella indicata sul formulario E 101. I formulari E 111 o E 123 dovranno essere, eventualmente, richiesti alla cassa del luogo di residenza abituale del lavoratore.

Se un lavoratore autonomo è soggetto al regime finlandese di sicurezza sociale, occorre sempre richiedere il formulario E 123.

## NOTE

- (\*) SEE-accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo il presente formulario si applica anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
- (1) Indicare la sigla del paese alla cui legislazione è soggetto il lavoratore: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
- (2) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi alla nascita.  
Per i cittadini portoghesi indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (3) Giorno e mese vanno indicati con due cifre ciascuno e l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921 = 01.08.1921).
- (4) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, anche il numero che figura sulla carta d'identità nazionale (DNI), anche se scaduta. In mancanza, indicare «nulla».
- (5) Per i lavoratori soggetti alla legislazione belga, indicare il numero di identificazione della sicurezza sociale (NISS).  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione danese, indicare il numero CPR.  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione dei Paesi Bassi, indicare il numero SOFI.
- (6) Si prega di indicare tutte le informazioni che possono servire ad individuare il datore di lavoro o l'impresa del lavoratore autonomo:  
se si tratta di una nave, indicarne il nome e il numero di registrazione;  
per il Belgio, per i lavoratori subordinati indicare il numero di registrazione ONSS/RSZ del datore di lavoro, e per i lavoratori autonomi il numero «TVA/BTW»;  
per la Danimarca indicare il numero SE;  
per la Germania il «Betriebsnummer des Arbeitgebers»;  
per la Francia indicare il numero SIRET;  
per la Spagna indicare il «Código De Cuenta De Cotización Del Empresario CCC» (il numero di conto contributivo del datore di lavoro);  
per i lavoratori soggetti alla legislazione finlandese in materia di infortuni sul lavoro, indicare il nome dell'istituzione di assicurazione contro gli infortuni competente;  
per la Norvegia indicare il numero dell'organizzazione.
- (7) Indicare, se esiste.

PROROGA DEL DISTACCO O DELL'ATTIVITÀ AUTONOMA

Reg. 1408/71: art. 14.1.b; art. 14 bis.1.b; art. 14 ter.1 e 2  
Reg. 574/72: art. 11.2 e 11 bis.2

A. Da compilarsi da parte del datore di lavoro o dal lavoratore autonomo

1.	Istituzione destinataria <sup>(2)</sup>
1.1.	Denominazione .....
1.2.	Indirizzo .....
	Telefono ..... Telefax .....
	Via ..... N. .... Interno .....
	Località ..... Codice postale ..... Paese .....

2.	<input type="checkbox"/> Lavoratore subordinato	<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo
2.1.	Cognome <sup>(3)</sup> .....	
2.2.	Nome(i) .....	Cognomi precedenti <sup>(3)</sup> .....
2.3.	Data di nascita <sup>(4)</sup> .....	Cittadinanza ..... DNI <sup>(5)</sup> .....
2.4.	Indirizzo abituale	
	Via ..... N. .... Interno .....	
	Località ..... Codice postale ..... Paese .....	
2.5.	Numero di matricola <sup>(6)</sup> .....	

3. Il lavoratore predetto

è stato distaccato

svolge un'attività autonoma in virtù del seguente articolo

3.1.  14.1.a       14 bis.1.a       14 ter.1       14 ter.2 del reg.1408/71

3.2. per il periodo dal ..... al .....

3.3.  presso lo stabilimento seguente:       sulla nave seguente:

3.4.	Nome o ragione sociale .....		
3.5.	Indirizzo .....		
	Telefono ..... Telefax .....		
	Via ..... N. .... Interno .....		
	Località ..... Codice postale ..... Paese .....		
3.6.	Numero di identificazione <sup>(7)</sup> .....		

4. Tale lavoratore era portatore di un certificato relativo alla legislazione applicabile (E 101)

4.1. rilasciato dalla seguente istituzione

Nome .....

Via ..... N. .... Interno .....

Località ..... Codice postale ..... Paese .....

4.2. il ..... , valido sino al .....

5. Si chiede la prosecuzione dell'assoggettamento alla legislazione del paese (1)

5.1. per il periodo dal ..... al ..... (8)

6.  Datore di lavoro

Lavoratore autonomo

6.1. Nome o ragione sociale:

.....

6.2. Numero di identificazione (7)

.....

6.3. Indirizzo

Telefono ..... Telefax .....

Via ..... N. .... Interno .....

Località ..... Codice postale ..... Paese .....

6.4. Timbro

6.5. Data

.....

6.6. Firma

.....

**B. Da compilarsi da parte dell'autorità competente o dell'organismo designato del paese di occupazione (9)**

7. Dichiariamo

7.1.  essere d'accordo  non essere d'accordo

a che il lavoratore indicato al quadro 2 continui ad essere assoggettato alla legislazione di sicurezza sociale

(1)

7.2. per il periodo dal ..... al .....

8.	Autorità competente o ente designato del paese di occupazione		
8.1.	Denominazione .....	Numero di codice <sup>(10)</sup> .....	
8.2.	Indirizzo		
	Telefono .....	Telefax .....	
	Via .....	N. ....	Interno .....
	Località .....	Codice postale .....	Paese .....
8.3.	Timbro		8.4. Data
			.....
			8.5. Firma
			.....

### AVVERTENZE

**Il presente formulario deve essere compilato in stampatello (in quattro esemplari), utilizzando unicamente le linee apposite punteggiate. Esso è composto di 4 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione.**

#### Avvertenze per il datore di lavoro o per il lavoratore autonomo

(a) La parte A va compilata in quattro esemplari da inviare all'autorità competente o all'organismo designato del paese ove il lavoratore è stato distaccato o svolge un'attività autonoma, e cioè:

per il **Belgio**, nel caso dei lavoratori subordinati, «Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor sociale zekerheid», Bruxelles (Ufficio nazionale della sicurezza sociale); nel caso dei lavoratori autonomi, «Caisse d'assurance sociale pour les travailleurs indépendants/Rijksinstituut voor sociale verzekering der zelfstandigen», Bruxelles; nel caso del personale navigante, «Caisse de Secours et de Prévoyance des marins/de Hulp-en Voorzorgskas voor Zeevarenden», Anversa;

per la **Danimarca**, «Direktoratet for Social Sikring og Bistand» (Direzione nazionale sicurezza sociale e assistenza), Copenaghen;

per la **Germania**, al «Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland», Bonn;

per la **Grecia**, nel caso dei lavoratori subordinati all'ufficio regionale o locale dell'istituto di assicurazioni sociali (IKA); nel caso dei marittimi, alla «Cassa dei marittimi (NAT)»; nel caso dei lavoratori autonomi, l'istituzione designata per ogni categoria professionale all'Allegato 10 — F. GRECIA, regolamento (CEE) 574/72;

per la **Spagna**, alla «Tesorería General de la Seguridad Social — Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales» (Tesoreria centrale della sicurezza sociale — Ministero del lavoro e degli Affari Sociali) a Madrid;

per la **Francia**, alla «Direction régionale des affaires sanitaires et sociales» (Direzione regionale delle questioni sanitarie e sociali), e, per i lavoratori agricoli subordinati, alla «Direction régionale de l'Agriculture et de la Forêt — Service régional de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale» (Direzione regionale agricoltura e foreste — Servizio regionale di ispezione del lavoro, dell'occupazione e della politica sociale);

per l'**Irlanda**, al «Department of Social Welfare, PRSI Special Collection Section», Dublino 2;

per l'**Italia**, al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Roma;

per il **Lussemburgo**, all'«Inspection générale de la sécurité sociale» (Ispettorato generale della sicurezza sociale), Lussemburgo;

per i **Paesi Bassi**, «Sociale Verzekeringsbank» (Banca delle assicurazioni sociali), Amstelveen;

per l'**Austria**, Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Ministero federale del lavoro, della sanità e degli affari sociali), Vienna;

per il **Portogallo**, per il continente, al «Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social» (Dipartimento delle relazioni internazionali di sicurezza sociale) a Lisbona; per Madera, al «Secretario Regional dos Assuntos Sociais» (Segretario regionale degli affari sociali) a Funchal; per le Azzorre alla «Direcção Regional de Segurança Social» (Direzione regionale della sicurezza sociale) a Angra do Heroísmo;

per la **Finlandia**, «Eläketurvakeskus» (Istituto centrale di sicurezza pensionistica), Helsinki;

per la **Svezia**, «Riksförsäkringsverket» (Ente nazionale di sicurezza sociale), Stoccolma;

per il **Regno Unito**, Agenzia per i contributi DSS, Servizi internazionali, Newcastle-Upon-Type, oppure Agenzia per la sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord, settore estero, Belfast, secondo i casi;

per l'**Islanda**, «Tryggingastofnun» (Istituto statale per la sicurezza sociale), Reykjavik;

per il **Liechtenstein**, Ufficio dell'economia nazionale, Vaduz;

per la **Norvegia**, «Folketrygdkontoret for utenlandssaker» (Ufficio nazionale di assicurazione per la sicurezza sociale all'estero), Oslo.

b) Due copie dello stampato compilate alla parte B sono inviate al datore di lavoro o al lavoratore autonomo. Il datore di lavoro consegnerà un esemplare al lavoratore subordinato.

c) Lo Stato membro che riceve una richiesta di applicazione dei suddetti articoli 14 (1) o 14 ter (1) del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve informare il datore di lavoro e il lavoratore interessati delle condizioni alle quali il lavoratore distaccato può continuare ad essere soggetto alla sua legislazione.

Il datore di lavoro deve essere informato della possibilità di essere sottoposto a controlli durante il distacco, per accertare che tale periodo non sia scaduto. I controlli possono riguardare in particolare il versamento dei contributi e il mantenimento del rapporto diretto.

Il datore di lavoro del lavoratore distaccato deve inoltre informare l'istituzione competente dello Stato d'invio di ogni mutamento verificatosi durante il periodo di distacco, in particolare:

- se il distacco richiesto non si è realizzato o non ha avuto la durata richiesta;
- se il distacco si è interrotto, a meno che l'interruzione dell'attività del lavoratore per lo stabilimento nello Stato d'occupazione non sia meramente temporanea;
- se il lavoratore distaccato è stato assegnato dal datore di lavoro a un altro stabilimento nello Stato d'occupazione.

Nei primi due casi il datore di lavoro deve restituire il presente formulario all'istituzione competente dello Stato d'invio.

#### NOTE

- (\*) SEE-accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo il presente formulario si applica anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
- (1) Indicare la sigla del paese alla cui legislazione è soggetto il lavoratore: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
- (2) Da indirizzare come indicato alla lettera a) delle «Avvertenze per il datore di lavoro o il lavoratore autonomo».
- (3) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi alla nascita.  
Per i cittadini portoghesi indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (4) Giorno e mese vanno indicati con due cifre ciascuno e l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921 = 01.08.1921).
- (5) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, anche il numero che figura sulla carta d'identità nazionale (DNI), anche se scaduta. In mancanza, indicare «nulla».
- (6) Per i lavoratori soggetti alla legislazione belga, indicare il numero di identificazione della sicurezza sociale (NISS).  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione danese, indicare il numero CPR.  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione dei Paesi Bassi, indicare il numero SOFI.
- (7) Si prega di indicare tutte le informazioni che possono servire ad individuare il datore di lavoro o l'impresa del lavoratore autonomo: se si tratta di una nave, indicarne il nome e il numero di registrazione;  
per il Belgio, per i lavoratori subordinati indicare il numero di registrazione ONSS/R.S.Z. del datore di lavoro, e per i lavoratori autonomi il numero «TVA/BTW»;  
per la Danimarca indicare il numero SE;  
per la Germania il «Betriebsnummer des Arbeitgebers»;  
per la Francia indicare il numero SIRET;  
per la Spagna indicare il «Código de Cuenta De Cotización Del Empresario CCC» (il numero di conto contributivo del datore di lavoro);  
per i lavoratori soggetti alla legislazione finlandese in materia di infortuni sul lavoro, indicare il nome dell'istituzione di assicurazione contro gli infortuni competente;  
per la Norvegia indicare il numero dell'organizzazione.
- (8) Questo periodo non può andare oltre il 24° mese a decorrere dalla data d'inizio del distacco o dell'attività autonoma.
- (9) Due copie dello stampato devono essere restituite al richiedente, una copia va inviata all'istituzione designata nel paese ove ha sede l'impresa.
- (10) Indicare se esiste.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1997

## sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/534/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 19,

- (1) considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 89/662/CEE e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 90/425/CEE, ogni Stato membro di origine o spedizione è tenuto ad attuare sul proprio territorio le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione che possa comportare un grave rischio per la salute animale o umana;
- (2) considerando che, in seguito ad ulteriori informazioni su casi di una nuova forma della malattia di Creutzfeldt-Jakob manifestatisi nel Regno Unito, non si può escludere il rischio che l'agente dell'encefalopatia spongiforme (BSE) si trasmetta all'essere umano o ad altri animali;
- (3) considerando che la decisione 94/381/CE della Commissione, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con

la dieta, di proteina derivata da mammiferi<sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 95/60/CE<sup>(7)</sup>, proibisce in tutta la Comunità la somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;

- (4) considerando che la decisione 96/239/CE della Commissione, del 27 marzo 1996, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina<sup>(8)</sup>, modificata dalla decisione 96/362/CE<sup>(9)</sup>, è stata adottata in attesa che venissero ulteriormente valutate nuove informazioni e nuove misure a salvaguardia della salute animale e pubblica;
- (5) considerando che la decisione 96/449/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, relativa all'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme<sup>(10)</sup>, stabilisce qual è il miglior metodo disponibile per la trasformazione di rifiuti di origine animale con riguardo agli agenti dell'encefalopatia spongiforme;
- (6) considerando che il gruppo di esperti convocato dall'OMS il 3 aprile 1996 ha raccomandato che nessuna parte e nessun prodotto di animali che abbiano presentato sintomi di un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) entri nella catena alimentare umana o animale e che i vari paesi non consentano l'immissione, nella catena alimentare umana o animale, di tessuti nei quali potrebbe essere presente l'agente della BSE; che il comitato veterinario scientifico ha stabilito quali sono, in tutta la Comunità, le misure necessarie per attuare le raccomandazioni del gruppo di esperti summenzionato;
- (7) considerando che il comitato veterinario scientifico ha concluso che il metodo di trasformazione ad una temperatura di 133 °C e ad una pressione di 3 bar per 20 minuti costituisce il principale strumento per rendere innocue le farine di carni e di ossa, ma che tale sistema non può garantire la completa eliminazione di un agente di EST presente nel materiale da trasformare, qualora si tratti di materiale altamente infettivo;

<sup>(1)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.<sup>(3)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.<sup>(4)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 23.<sup>(7)</sup> GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 43.<sup>(8)</sup> GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 47.<sup>(9)</sup> GU n. L 139 del 12. 6. 1996, pag. 17.<sup>(10)</sup> GU n. L 184 del 24. 7. 1996, pag. 43.

- (8) considerando che secondo il comitato veterinario scientifico numerosi Stati membri, compreso il Regno Unito, hanno denunciato casi di scrapie tra gli ovini indigeni; che non si può escludere la presenza della scrapie in nessuno degli Stati membri dove si trovano ovini; che solamente un'indagine epidemiologica approfondita eseguita secondo norme comuni può fornire le informazioni necessarie sulla situazione di ogni paese per quanto concerne la scrapie;
- (9) considerando che è necessario attuare determinate misure per proteggere i ruminanti dalla scrapie, in attesa che venga effettuata un'adeguata valutazione epidemiologica della situazione nella Comunità;
- (10) considerando che il comitato veterinario scientifico ha pertanto raccomandato che il materiale specifico a rischio, ossia il cervello, il midollo spinale e gli occhi di bovini, ovini e caprini di oltre un anno d'età nonché la milza di ovini e caprini di oltre sei mesi d'età, venga eliminato dalla catena alimentare umana e animale nei paesi o nelle regioni dove è stato individuato un rischio potenziale e che, nel caso di bovini, ovini e caprini morti, tale materiale venga rimosso in modo da non entrare nella catena alimentare umana o animale oppure venga distrutta l'intera carcassa;
- (11) considerando che è necessario, per motivi pratici, escludere la milza di ovini e caprini di qualsiasi età e le carni separate meccanicamente dalla colonna vertebrale di bovini, ovini e caprini;
- (12) considerando che alcuni Stati membri hanno già escluso alcuni materiali dalla catena alimentare animale e umana; che il Regno Unito ha proibito altri tessuti oltre a quelli raccomandati dal comitato veterinario scientifico; che l'articolo 3.2.13.12 del codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie raccomanda che, qualora provengano da paesi con una forte incidenza di BSE, il cervello, gli occhi, il midollo spinale, le tonsille, il timo, la milza e l'ileo distale (tessuti allo studio) di bovini di età superiore ai sei mesi e le proteine che ne derivano non debbano essere oggetto di scambi tra paesi;
- (13) considerando che il Regno Unito è ritenuto un paese con una forte incidenza di BSE; che i tessuti che figurano nell'elenco di materiale bovino specifico del Regno Unito corrispondono all'elenco del summenzionato articolo del codice zoosanitario; che occorre pertanto autorizzare il Regno Unito a mantenere in vigore le proprie misure nazionali relative all'eliminazione di materiale bovino specifico;
- (14) considerando che un'analisi dei rischi basata su metodi scientifici riconosciuti può dimostrare che esiste, in alcuni Stati membri, un rischio assai maggiore di esposizione degli animali o degli esseri umani alle EST; che questi Stati membri possono adottare misure per quanto concerne l'eliminazione di altro materiale a rischio proveniente dagli animali macellati sul proprio territorio;
- (15) considerando che nonostante la possibile diversa situazione degli Stati membri riguardo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili, è opportuno adottare norme uniformi in tutta la Comunità, per garantire un alto livello di protezione sanitaria e per prevenire distorsioni negli scambi;
- (16) considerando che garanzie equivalenti sono richieste per le importazioni da paesi terzi; che la situazione relativa alle EST può variare da un paese all'altro e che le disposizioni in materia di importazioni possono essere pertanto adeguate alla particolare situazione del paese di origine;
- (17) considerando che la direttiva 97/1/CE della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici<sup>(1)</sup>, vieta provvisoriamente la commercializzazione di prodotti cosmetici contenenti tessuti e fluidi bovini, ovini e caprini provenienti dal cervello, dal midollo spinale e dagli occhi e ingredienti derivati;
- (18) considerando che le misure previste dalla presente decisione contribuiscono ulteriormente alla sicurezza dell'approvvigionamento, della lavorazione e dell'impiego del materiale ottenuto dai ruminanti per prodotti alimentari, mangimi, prodotti medici, farmaceutici e cosmetici;
- (19) considerando che non vi sono controlli o prove efficaci in base ai quali si possa determinare se sono stati utilizzati o meno determinati tessuti nella fabbricazione dei prodotti; che pertanto, al fine di garantire che non vengano utilizzati i tessuti e fluidi in causa nella fabbricazione di prodotti commercializzati nella Comunità, è indispensabile provvedere affinché questi tessuti vengano rimossi e tinti nel luogo di produzione e successivamente distrutti mediante incenerimento, se necessario dopo essere stati sottoposti a trattamento; che tali misure garantiranno inoltre che i suddetti tessuti vengano esclusi dai prodotti alimentari, dai mangimi, dai prodotti medici, farmaceutici e cosmetici;
- (20) considerando che occorre prevedere deroghe per consentire l'uso di materiali di cui alla presente decisione a fini d'insegnamento o ricerca e, a certe condizioni, per l'alimentazione degli animali da pelliccia;

(1) GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 85.

- (21) considerando che il Consiglio, nella riunione del 17 dicembre 1996, ha respinto a maggioranza semplice la proposta della Commissione di escludere il materiale specifico a rischio;
- (22) considerando che nel 1996 sono state effettuate ispezioni negli Stati membri per verificare l'applicazione delle misure comunitarie relative alla BSE; che sono ora disponibili i risultati di tali ispezioni; che le ispezioni hanno evidenziato alcune carenze, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza e l'attuazione del divieto di utilizzare proteine di mammiferi nei mangimi per i ruminanti;
- (23) considerando che tenuto conto dei precedenti scambi di determinati prodotti, in particolare farine di carni e di ossa e animali vivi, non può essere esclusa la presenza di agenti delle EST in alcuno Stato membro; che in base ai risultati delle ispezioni nessuno Stato membro può pertanto essere considerato indenne da un rischio potenziale di encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- (24) considerando che la presente decisione sarà riesaminata sulla scorta dei nuovi dati scientifici relativi al rischio di esposizione alle EST derivante dall'infettività di altre specie animali, categorie di età, tessuti o materiali non ancora oggetto della presente decisione;
- (25) considerando che la Commissione presenterà proposte intese ad organizzare un'efficace sorveglianza in materia di EST negli Stati membri;
- (26) considerando che il comitato veterinario permanente non si è pronunciato; la Commissione, in conformità con l'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE, ha pertanto proposto in data 17 luglio 1997 le presenti misure al Consiglio, il quale avrebbe dovuto deliberare in proposito entro quindici giorni;
- (27) considerando che il Consiglio non ha deliberato entro il termine previsto; che il Consiglio non si è pronunciato a maggioranza semplice contro le misure proposte entro lo stesso termine; che queste misure devono essere adottate dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Ai fini della presente decisione per «materiale specifico a rischio» s'intende:

- a) il cranio, compreso il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di:
- bovini di età superiore ai 12 mesi;
  - ovini e caprini di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente;

- b) la milza di ovini e caprini.

#### Articolo 2

È proibito qualsiasi impiego di materiale specifico a rischio.

#### Articolo 3

È proibito l'impiego della colonna vertebrale di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente.

#### Articolo 4

1. Il materiale specifico a rischio dev'essere tinto con un colorante al momento in cui viene rimosso e:

- a) distrutto mediante incenerimento oppure,
- b) qualora sia tinto con un colorante il cui colore resti individuabile anche dopo la trasformazione, trasformato e successivamente incenerito, sotterrato, bruciato come combustibile o altrimenti eliminato con un metodo analogo che escluda il rischio di trasmissione di un'encefalopatia spongiforme trasmissibile;

2. In circostanze eccezionali, in deroga al paragrafo 1, il materiale specifico a rischio viene bruciato o sotterrato nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, punto 2 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (<sup>1</sup>).

3. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell'articolo 2 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo per consentire l'impiego di materiale specifico a rischio per gli usi seguenti:

- a) per l'insegnamento o la ricerca in istituti ufficialmente riconosciuti;
- b) per l'alimentazione degli animali da pelliccia in base a condizioni, soprattutto in materia di controllo, da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

#### Articolo 5

Al fine di assicurare la corretta applicazione della presente decisione, gli Stati membri effettuano controlli ufficiali regolari, in particolare in macelli, impianti di sezionamento, magazzini e impianti di trasformazione, e adottano provvedimenti intesi a prevenire le contaminazioni incrociate.

#### Articolo 6

1. Salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, è vietato importare nella Comunità materiale specifico a rischio.

2. Per poter essere importati nella Comunità i prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana o animale debbono essere accompagnati dal relativo certificato richiesto dalla legislazione comunitaria, completato dalla seguente dichiarazione, firmata dall'autorità competente del paese di produzione:

(<sup>1</sup>) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

«Prodotto che non contiene materiale specifico a rischio di cui alla decisione 97/534/CE della Commissione o carni separate meccanicamente dalla colonna vertebrale di bovini, ovini o caprini, né è derivato da tale materiale».

3. Per consentire l'importazione nella Comunità dei propri prodotti, i produttori di prodotti medici o farmaceutici o di prodotti cosmetici o di materiali di partenza o di prodotti intermedi, forniscono, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione e formulato come segue:

«Prodotto che non contiene materiale specifico a rischio di cui alla decisione 97/534/CE della Commissione, né derivato da tale materiale».

4. La Comunità applica la presente decisione nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali.

#### *Articolo 7*

Gli Stati membri possono adottare ulteriori provvedimenti per gli animali macellati sul proprio territorio.

#### *Articolo 8*

La presente decisione è riesaminata periodicamente sulla scorta dei nuovi dati specifici relativi al rischio di esposizione alle encefalopatie spongiformi trasmissibili deri-

vante dall'infettività di altre specie animali, categorie di età, tessuti o materiali. Se necessario, la presente decisione è modificata previa consultazione del comitato scientifico competente e secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

#### *Articolo 9*

La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni della decisione 96/239/CE.

#### *Articolo 10*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

#### *Articolo 11*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**RETTIFICHE**

Rettifica della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 220 del 30 agosto 1993)*

A pagina 12, articolo 8, numero 8) lettera a), punto a) primo trattino:

occorre sopprimere le parole «seguito dalle due ultime cifre dell'anno in cui è stato apposto».

---